

CXIII SEDUTA*(POMERIDIANA)***MARTEDI' 5 MARZO 1996****Presidenza del Presidente SELIS****INDICE**

Commemorazione dell'ex consigliere regionale le Girolamo Sotgiu:		(Risultato della votazione)	4114
PRESIDENTE	4102	(Votazione segreta dell'emendamento numero 10)	4114
Disegno di legge: "Modifica della disciplina re- lativa all'affidamento del servizio di tesore- ria della Regione autonoma della Sarde- gna" (170). (Discussione e approvazione):		(Risultato della votazione)	4114
(Votazione nominale)	4146	(Votazione segreta dell'emendamento numero 20)	4115
(Risultato della votazione)	4147	(Risultato della votazione)	4115
Proposta di legge Secci - Marteddu - Lorenzo- ni - Fadda - Serrenti - Falconi - Marrocu - Sanna Salvatore - Manunza: "Integrazione della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12: 'Norme in materia di usi civili. Modifiche al- la legge regionale 7 gennaio 1971, n. 1, concernente l'organizzazione amministrati- va della Regione sarda'" (57). (Discussione degli articoli e approvazione):		(Votazione segreta dell'emendamento numero 21)	4115
BIGGIO	4104	(Risultato della votazione)	4115
MARROCU	4104-4112-4118-4122	(Votazione segreta dell'articolo 1)	4115
BALLERO	4106-4117-4119	(Risultato della votazione)	4115
LIPPI	4108-4113	(Votazione segreta dell'emendamento numero 5)	4115
LADU, relatore	4108-4118-4120	(Risultato della votazione)	4116
BONESU	4109-4118-4119	(Votazione nominale)	4119
MARRACINI	4110-4119	FERRARI	4120
MASALA	4111-4123	CASU	4120
(Votazione segreta dell'emendamento numero 13)	4114	LORENZONI	4121
		LODDO	4121
		FLORIS	4123
		(Risultato della votazione)	4124
		Proposta di legge Fois Paolo - Pittalis - Petrini - Cadoni - Boero - Cherchi - Degortes - Dia- na - Fantola - Ghirra - Lippi - Lorenzoni - Onida - Piras - Randaccio - Scano - Amadu - Concas - Demontis: "Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale" (123). (Discussione e approvazione):	

FOIS PAOLO, relatore 4124-4126-4127-4128-4129-
4131-4133-4136-4138-4139

CHERCHI	4130
MACCIOTTA	4133
PETRINI	4134
BONESU	4137
(Votazione nominale)	4143
FLORIS	4144
CONCAS	4144
BIGGIO	4144
DETTORI BRUNO	4145
(Risultato della votazione)	4145

Proposta di legge Fois Pietro - Falconi - La Rosa:

"Integrazioni alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 18, recante: 'Differimento termini legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, concernente scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna'" (192). (Discussione e approvazione):

(Votazione nominale)	4147
(Risultato della votazione)	4148

La seduta è aperta alle ore 16 e 38.

PIRAS, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 22 febbraio 1996, che è approvato.

**Commemorazione dell'ex consigliere regionale
Girolamo Sotgiu**

PRESIDENTE. Alle prime ore di oggi si è spento, nell'ospedale Brotzu di Cagliari, il professor Girolamo Sotgiu, già consigliere regionale per cinque legislature (dalla I alla V), Questore, Vicepresidente di questa Assemblea legislativa e senatore della Repubblica. Con Girolamo Sotgiu scompare un esponente politico eminente, ma soprattutto uno storico fertilissimo, che è andato con i suoi studi e le sue pubblicazioni alle radici della "questione sarda", riscoprendone ed individuandone le cause fin da quando la Sardegna era diventata prima piemontese e poi italiana.

Girolamo Sotgiu è morto sulla breccia del-

la sua intensissima attività di studioso e di scrittore, aveva appena licenziato uno dei suoi ponderosi volumi sulla storia moderna sarda e già aveva annunciato una sua nuova opera, dedicata questa all'autonomia regionale della Sardegna. Aveva 81 anni, era nato a La Maddalena nel 1915, laureato in Lettere a Roma, si era dedicato negli anni giovanili alla poesia e alla critica letteraria, collaborando a prestigiose riviste nazionali. Scoppiata la seconda guerra mondiale, fu ufficiale dell'esercito e inviato nel Dodecaneso, si trovava a Rodi quando, dopo l'armistizio del 1943, i tedeschi disarmarono le guarnigioni italiane, internando in campi di concentramento o giustiziando i non collaborazionisti. In modo romanzesco egli riuscì a sottrarsi, insieme con la famiglia, alla deportazione nazista trovando riparo in Egitto.

Rientrato in Italia aderì al Partito Comunista Italiano svolgendo soprattutto attività sindacale. In quegli anni intensi della costruzione della nuova Italia ebbe ruoli politici di grandissimo rilievo sia nel P.C.I. sia nella C.G.I.L. di cui fu segretario regionale e componente del Comitato nazionale. Girolamo Sotgiu fu eletto nel primo Consiglio regionale nel 1949 e vi rimase fino al 1968, quando fu eletto senatore della Repubblica. Nel P.C.I. ricoprì incarichi molto importanti non solo a livello regionale, ma anche a livello nazionale: fu membro del Comitato centrale e della Commissione cultura nella quale ebbe grande influenza.

L'intensa attività politica non gli aveva impedito di continuare a coltivare la sua attività, altrettanto serrata, di professore universitario e di ricercatore scientifico. Era professore di storia moderna, fu direttore di istituto e preside della Facoltà di lettere e di scienze politiche. Come parlamentare partecipò all'inchiesta della Commissione parlamentare sul banditismo. La sua attività legislativa fu intensa quanto l'attività accademica di scrittore. Non c'è stato problema rilevante della Sardegna dell'ultimo mezzo secolo che non abbia visto la sua competente partecipazione al dibattito. Anzi tra la sua opera di studioso e la sua attività politica non vi sono stati mai confini, perché proprio nell'affrontare i problemi emergenti egli vede-

va – ed aveva gli strumenti culturali per analizzarli – le loro cause lontane, le loro vere motivazioni del presente.

Perciò le sue proposte per la risoluzione dei problemi della Sardegna erano sempre chiare, nette e molto realistiche. Fondatore e direttore della rivista "Archivio storico del movimento operaio e contadino e dell'autonomia della Sardegna" ha affrontato con piglio sicuro tutte le più complesse questioni della realtà sociale, economica e politica della Sardegna contemporanea. Troppo lungo sarebbe elencare i suoi libri. Essi vanno dall'origine della questione sarda alla formazione dei movimenti politici e dei partiti in Sardegna; dalla storia della Sardegna sabauda alla storia della Sardegna durante e dopo il fascismo. Le sue opere, pubblicate spesso da case editrici nazionali, hanno avuto larghissima diffusione e innumerevoli citazioni. Con Girolamo Sotgiu scompare un protagonista della storia sarda e italiana di questo secolo; ma soprattutto un protagonista della cultura e della storia autonomistica della nostra Isola.

Alla famiglia, al Partito e al Gruppo, che lo videro nelle loro fila, giunga il rimpianto e il cordoglio mio personale e dell'intero Consiglio regionale.

Sospendo la seduta per cinque minuti in segno di lutto.

(La seduta, sospesa alle ore 16 e 45, viene ripresa alle ore 16 e 50.)

PRESIDENTE. La seduta viene ripresa. Sono costretto a disporre un'ulteriore sospensione della seduta per l'assenza, oltre che di numerosi colleghi, anche della Giunta. Speriamo di poter riprendere alle 17.

(La seduta, sospesa alle ore 16 e 56, viene ripresa alle ore 17 e 06.)

Discussione degli articoli della proposta di legge Secci - Marteddu - Lorenzoni - Fadda - Serrenti - Falconi - Marrocu - Sanna Salvatore - Manunza: "Integrazione della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12: 'Norme in materia di usi civici. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1971, n. 1, concernente

l'organizzazione amministrativa della Regione sarda' " (57)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione degli articoli della proposta di legge numero 57. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del Titolo.

PIRAS, Segretario:

Titolo

Integrazione della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 "Norme in materia di usi civici. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1971, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda".

PRESIDENTE. Al Titolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Masala - Biggio

Titolo

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente articolo 1/a:

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 14 marzo 1994 n. 12 è inserito il seguente:

Art. 10 bis

Sanatoria di abusi edilizi

1. Le opere con le caratteristiche previste dal Capo III della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, realizzate nei terreni gravati da uso civico di cui al successivo art. 18 bis senza le prescritte autorizzazioni all'alienazione ovvero al mutamento di destinazione, non possono essere sanate ai sensi della legge suddetta, se non

previo ottenimento di una delle autorizzazioni previste dagli articoli 17 e 18 della presente legge e secondo la procedura e con i criteri ivi previsti.

2. Le istanze per le autorizzazioni in sanatoria, di cui al precedente comma, dovranno essere presentate al Comune entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora non sia stata concessa licenza ovvero concessione edilizia, le domande per le concessioni ed autorizzazioni in sanatoria da presentare secondo i criteri ed ai sensi della legge 11 ottobre 1985, n. 23, successive modificazioni ed integrazioni, in riferimento alle opere di cui al primo comma, dovranno essere presentate entro i termini stabiliti dalla predetta legge, che a tali fini decorrono dalla data di ricevimento delle autorizzazioni di cui al comma precedente. (11)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Biggio per illustrare il suo emendamento.

BIGGIO (A.N.). Presidente, l'emendamento tende a far sì che in casi di opere evidentemente non a suo tempo autorizzate, e situazioni analoghe, non si possa procedere al loro svincolo. Per il resto lascio all'Aula l'interpretazione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Ladu.

LADU (Popolari), relatore. Si esprime parere non favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

PABA, Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. La Giunta si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (Progr. Fed.). Come Com-

missione non abbiamo accolto questo emendamento. Come ho detto anche nel precedente intervento, l'argomento è stato ripreso da noi nei tre emendamenti finali numeri 19, 20 e 21, firmati da tutti i commissari, quindi anche l'aspetto delle aree che andavano sclassificate oppure no è stabilito all'interno di questi emendamenti. L'emendamento numero 11 non è stato accolto perché rischia di andare in contrasto con gli obiettivi che si pone la legge, cioè di sclassificare solo le aree dove l'utilizzo sia avvenuto in conformità, come previsto al punto c) dell'articolo 1, con i piani urbanistici comunali. Per questo motivo l'emendamento non è stato accolto, mentre l'emendamento numero 21 esprime la volontà unanime di tutta la Commissione, anche se per esigenze di rapidità non tutte le firme sono state apposte.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biggio. Ne ha facoltà.

BIGGIO (A.N.). E' implicito nell'emendamento il riferimento a situazioni che possono essere sanate ed è anche citata, salvo che non ci siano qui delle volontà particolari, di cui prendiamo atto, la possibilità di sanatoria a determinate condizioni, a meno che non si voglia procedere in altri sensi che stanno emergendo. Grazie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione il Titolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

PIRAS, Segretario:

Art. 1

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, è aggiunto il seguente:

"Art. 18 bis

Sclassificazione di terreni civici

1. Possono essere oggetto di sclassificazione dal regime demaniale civico i terreni soggetti a uso civico a condizione che:

a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi;

b) siano stati alienati, prima dell'entrata in vigore della Legge 8 agosto 1985, n. 431, da parte dei comuni mediante atti posti in essere senza il rispetto della normativa di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766;

c) siano stati destinati al momento della loro alienazione secondo le previsioni urbanistiche deliberate dal Consiglio comunale.

2. La sclassificazione, su richiesta motivata del Comune territorialmente interessato, è dichiarata con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo accertamento della esistenza delle condizioni indicate nel comma 1.

3. La richiesta di sclassificazione è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Qualora trattisi di terreni di pertinenza frazionale, la deliberazione deve contenere il parere obbligatorio dell'Amministrazione separata frazionale, ove esistente.

4. Entro 15 giorni la delibera è depositata a disposizione del pubblico per 30 giorni presso la segreteria del Comune; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune e mediante l'affissione di manifesti e avviso in almeno uno dei quotidiani dell'Isola.

5. Chiunque può formulare, entro 30 giorni a decorrere dall'ultimo giorno di pubblicazione, osservazioni alla delibera.

6. Il Consiglio comunale accoglie o respinge le osservazioni presentate, con parere motivato e, tenuto conto di esse, delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti l'ado-

zione definitiva della richiesta di sclassificazione.

7. Il decreto assessoriale di cui al comma 2 è pubblicato con le formalità previste dall'articolo 19 della presente legge".

PRESIDENTE. All'articolo 1 sono stati presentati numerosi emendamenti. Di questi emendamenti sono stati ritirati il numero 1 e 2 nonché il 7 e 8.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Anche il numero 6.

PRESIDENTE. Onorevole Ballero lei mi dice che l'emendamento numero 6 è stato ritirato, ma questo mi deve venire confermato dai presentatori, che sono gli onorevoli Ferrari e Degortes. Sono stati ritirati inoltre gli emendamenti numeri 12, 15, 17 e 18. Permangono quindi gli emendamenti numero 5, numero 10, 13, 20, 21 e 22. Mi conferma l'onorevole Degortes in questo momento che l'emendamento numero 6 è stato ritirato. Si dia lettura degli emendamenti.

PIRAS, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Ballero - Marra-cini

Art. 1

Nel comma 7 dell'articolo 18 bis, costituente novella della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, dopo le parole "presente legge" sono aggiunte le seguenti: "e, avendo efficacia dichiarativa, comporta anche la sanatoria degli atti di disposizione relativi a tali terreni nel frattempo posti in essere dai Comuni, come indicato nella lettera b) del comma 1, o dai loro successivi aventi causa, nonché la sanatoria dei provvedimenti amministrativi ad essi riferiti adottati sull'erroneo presupposto dell'inesistenza dell'uso civico". (5)

Emendamento sostitutivo parziale Lippi

Art. 18 bis

Il comma 7 è così modificato:

Il decreto assessoriale di cui al comma 2 ha effetto dichiarativo ed è pubblicato con le formalità previste dall'articolo 19 della presente legge. (10)

Emendamento soppressivo parziale Ballero - Bonesu - Ferrari - Sanna Salvatore - Loddo

Art. 1

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 bis, costituente novella della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, è soppressa. (13)

Emendamento sostitutivo parziale Ladu - Carloni - Demontis - Casu - Amadu - Ferrari - Loddo - Marrocu - Milia - Obino

Art. 1

La lettera c) dell'articolo 18 bis, costituente novella della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, è sostituita dalla seguente:

"c) non siano stati utilizzati in difformità alla programmazione urbanistica comunale". (20)

Emendamento sostitutivo parziale Ladu - Demontis - Loddo - Marrocu - Obino

Art. 1

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 bis, costituente novella della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, è sostituita dalla seguente:

"a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi". (21)

Emendamento sostitutivo parziale Ballero - Bonesu - Marracini - Biggio - Masala - Lombardo

Art. 1

La lettera a) del comma 1 dell'art. 18, co-

stituente novella della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, è sostituita dalla seguente:

a) abbiano perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, pascolati, boschivi e ad uso di pesca, anche a segmenti di scelta di destinazione urbanistica deliberate dai Comuni entro la data di entrata in vigore della L.R. 45/1989. (22)

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti numeri 5, 13 e 22, ha facoltà di parlare il consigliere Ballero.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Presidente, colleghi, io credo che occorra una valutazione complessiva degli emendamenti numeri 5, 13 e 22 perché attraverso gli emendamenti numeri 13 e 22 si interviene sulla ridefinizione delle condizioni essenziali che debbono sussistere perché si abbia la sclassificazione; con l'emendamento numero 5 si specifica, come dicevo stamane, quella possibilità che la Corte Costituzionale ha ritenuto derivi dal fatto di sclassificazione e che esplicita che attraverso la sclassificazione si rimuove una di quelle condizioni di fatto, la cui esistenza determinava l'invalidità degli atti successivamente emanati.

Quindi l'intervento legislativo regionale non è un intervento di sanatoria, in quanto tale, degli atti, ma è un intervento di rimozione di quella condizione di fatto da cui derivava, e da cui deriva la invalidità degli atti. Questo è stato chiarito con precisione dalla Corte Costituzionale; io ritengo sia utili e che la legge su questo punto lo riaffermi. Si è obiettato che questo può determinare un rischio di rinvio da parte del Governo; io non nego che astrattamente questa possibilità ci sia, ritengo però che possa fondatamente essere esclusa, e ritengo che sia più proficuo riaffermare un potere della Regione, salvo poi fare eventualmente le valutazioni regionali se la legge dovesse essere rinviata, cosa possibile ma non certa, perché un ritardo eventuale di un mese non determina un grave danno, a fronte di grandi vantaggi sulla certezza dei rapporti giuridici che determinerebbe l'approvazione della esplicitazione contenuta nell'emendamento numero 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti numeri 13 e 22, io ricordo che si stanno disciplinando con essi le situazioni che legittimano la sclassificazione, e ricordo che la sclassificazione non viene fatta con la legge ma, sulla base delle altre norme, la legge rende possibile ma non dovuta né automatica la sclassificazione che deve essere disposta con voto a maggioranza dei due terzi dei consigli comunali competenti, convalidata con decreto dell'Assessore dell'agricoltura della Regione sarda che ovviamente in sede di emanazione del decreto verifica la sussistenza delle condizioni di legge perché la sclassificazione avvenga. Quindi la legge non sta compiendo un atto di sclassificazione, ma si sta limitando a rendere possibile astrattamente che i Comuni procedano poi, con l'avallo della Regione, alla sclassificazione nei casi previsti.

E quali sono questi casi, tenendo conto da un lato delle esigenze di tutela dei diritti di uso civico e dall'altro delle esigenze di tutela di quelle situazioni che si sono sviluppate nei decenni passati e che sono incompatibili con la permanenza dell'uso civico, incompatibili perché sia garantita una certezza di rapporti giuridici tra cittadini e tra cittadini e amministrazioni comunali? Attraverso questi due emendamenti si riconfermano due condizioni fondamentali perché la sclassificazione possa avvenire. Rimane immutata la lettera b) così come compare nel testo originario, cioè si deve trattare di terreni che siano stati venduti dalle amministrazioni comunali prima dell'entrata in vigore della legge numero 431 del 1985, la così detta legge Galasso, quindi la sclassificazione in prima battuta può riguardare solo vendite effettuate dai Comuni prima del 1985.

L'altro requisito nel testo base oggi è contenuto nelle lettere a) e c); che cosa si determina se noi valutiamo contestualmente le lettere a) e c)? Faccio l'esempio concreto di terreni già soggetti ad uso civico, venduti dal comune prima di quella determinata data, e per i quali ci sia stato uno sviluppo e un'utilizzazione anche in modo non conforme originariamente agli strumenti urbanistici ma che abbiano dato luogo a insediamenti poi oggetto di sanatoria in

base alle leggi statali e regionali del 1985 e successive. Ecco in questo caso noi staremmo stabilendo, se manteniamo il testo così come è formulato senza l'emendamento, che la sclassificazione non è possibile, e che in tutti questi casi devono essere annullati i provvedimenti di trasferimento di proprietà, i provvedimenti di concessioni edilizie rilasciate sia pure in sanatoria dai comuni, i provvedimenti di nullaosta rilasciati dalla Regione e così via.

Attraverso l'approvazione contestuale dei due emendamenti invece si mantiene fermo il requisito, e cioè i terreni oltre che essere stati venduti prima del 1985 devono aver perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, pascolativi, boschivi o ad uso di pesca, ma si specifica che uno dei modi (perché l'altro è quello che ho appena indicato) attraverso cui può essere persa questa conformazione fisica o destinazione funzionale è costituito dal fatto che il Comune e la Regione (perché stiamo parlando di provvedimenti adottati prima dell'89 cioè quando gli atti di pianificazione urbanistica erano approvati anche dalla Regione) hanno dato una destinazione urbanistica, abitativa o turistica a quei terreni. Beh, quei terreni certamente hanno perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale.

Allora che cosa aggiunge l'emendamento numero 22? Aggiunge un punto di chiarezza senza modificare la sostanza, perché ciò che regge l'impianto della prescrizione normativa è che abbiano perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale quindi si sta limitando semplicemente a stabilire che uno dei modi attraverso cui questa perdita di conformazione fisica o di destinazione funzionale può essere avvenuta, è costituito dal fatto che il Comune e la Regione abbiano approvato una diversa destinazione urbanistica. Questo comporta quindi che per il ripristino di questa regola occorra approvare l'emendamento numero 22 e contestualmente l'emendamento numero 13 che, determinando l'abrogazione della lettera c), completa la prescrizione delle condizioni necessarie per la sclassificazione a quelle che ho prima detto, cioè il primo requisito è che i terreni siano stati venduti prima del 1985, il secondo re-

quisito che abbiano perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale e che questa perdita possa essere avvenuta anche per un effetto di una scelta urbanistica deliberata dal Comune e dalla Regione. Ripeto anche dalla Regione, perché mettendo come limite di questa scelta l'entrata in vigore della legge del 1985 e del 1989 stiamo stabilendo che sia necessario che questa destinazione sia stata stabilita con delibera del Consiglio comunale approvata con decreto dell'Assessore dell'urbanistica della Regione, perché soltanto dopo il 1989 l'autonomia comunale è stata ampliata escludendosi l'intervento regionale.

Per queste ragioni io credo che gli emendamenti numeri 13 e 22 vadano visti necessariamente in maniera combinata e credo che gli emendamenti numeri 20 e 21 siano sostanzialmente in alternativa agli emendamenti numeri 10 e 22 mentre invece per quanto riguarda l'emendamento numero 13 ritengo che la sua ammissibilità sussista soltanto in caso di mancata approvazione dell'emendamento numero 5, perché l'emendamento numero 5 disciplina la materia in misura più completa e l'emendamento numero 10 ribadisce una delle prescrizioni che sono contenute nell'emendamento numero 5, quindi mi pare che la sua ammissibilità, cioè perché venga posto in votazione, derivi dalla mancata approvazione dell'emendamento numero 5, ripeto, mentre invece gli emendamenti numeri 13 e 22 da un lato mi paiono alternativi rispetto agli emendamenti numeri 20 e 21.

PRESIDENTE. Dunque il consigliere Ballero ha illustrato gli emendamenti numeri 5, 13 e 22. Per illustrare l'emendamento numero 10 ha facoltà di parlare il consigliere Lippi.

LIPPI (F.I.). Do per illustrato l'emendamento; come poc'anzi ha detto l'onorevole Ballero, qualora l'emendamento numero 5 avesse esito favorevole, il numero 10 si dovrebbe ritenere ritirato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Ladu per illustrare gli emendamenti nu-

meri 20 e 21, e per esprimere il parere del relatore della Commissione sugli altri emendamenti.

LADU (Popolari), relatore. Per quanto riguarda l'emendamento numero 20 in pratica si riferisce all'articolo 18 *bis* che alla lettera c) dice: "non siano stati utilizzati in difformità alla programmazione urbanistica comunale". Cioè, in pratica, è stato introdotto questo concetto proprio per impedire effettivamente che, dentro questo provvedimento di sclassificazione dei terreni gravati degli usi civici, entrassero tutti quei terreni non inseriti nella programmazione comunale. Allora, siccome riteniamo che quasi tutti i terreni che riguardano la sclassificazione sono dentro i piani urbanistici comunali, crediamo che in questo modo si normalizzi meglio il passaggio legislativo che ci porta alla sclassificazione dei terreni gravati da uso civico.

Mentre per quanto riguarda l'emendamento numero 21, in pratica si riferisce al punto a) dell'articolo 18 *bis* e recita: "abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi e pascolativi". Si intende, in questo modo, evidenziare ancor più il fatto che si tratta di terreni che abbiano irreversibilmente perso la loro conformazione fisica o, appunto, la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolativi, mentre nel testo originale era stata omessa la parola "fisica", che comunque dava un significato abbastanza significativo al provvedimento di legge. Mentre, per quanto riguarda l'emendamento numero 19, in pratica l'emendamento...

PRESIDENTE. Onorevole Ladu, l'emendamento numero 19 è riferito a un altro articolo.

LADU (Popolari), relatore. Va bene. Quindi allora per quanto riguarda gli emendamenti numeri 20 e 21 ho detto tutto. Per quanto riguarda l'emendamento numero 5 è stato dibattuto ampiamente questa mattina e in pratica riguarda la sanatoria degli atti. Abbiamo già detto che, su questo punto, la Commissione ha dibattuto molto e, in pratica, si è arrivati alla con-

clusione che non è competenza della Regione autonoma della Sardegna quella di sanare gli atti, semmai rientra fra le competenze della Regione quella di creare leggi chiare in modo che, alla fine, questi atti in qualche modo, di fatto, possano essere sanati.

Tra l'altro anche il Commissario regionale agli usi civici ci consigliava di non appesantire troppo la legge per evitare il rischio di farcela bocciare. Pertanto abbiamo ritenuto opportuno togliere questa parte anche perché noi riteniamo che sia superflua alla fine, perché quando noi sclassifichiamo i terreni gravati da uso civico, che perdono la loro conformazione fisica e funzionale di conseguenza anche l'atto perde comunque la sua valenza. Pertanto, proprio per evitare la bocciatura della legge, questo è stato tolto; anche perché riteniamo che fondamentalmente questa non sia materia che riguardi la Regione, benché autonoma, della Sardegna.

Poi, per quanto riguarda l'emendamento numero 13, di fatto non si accoglie perché comunque è stato modificato con l'emendamento numero 20, in pratica è stato sostituito parzialmente.

Per quanto riguarda invece l'emendamento numero 22, noi riteniamo che l'emendamento numero 21 sia esaustivo a sufficienza, pertanto riteniamo che questa ulteriore specificazione, introdotta con l'emendamento numero 22, non sia opportuna. Per quanto riguarda l'emendamento numero 10, il relatore non accoglie l'emendamento numero 10 per lo stesso motivo avanzato per l'emendamento numero 5.

PRESIDENTE. In pratica il relatore non accoglie gli emendamenti numeri 5, 10, 13 e 22. I numeri 20 e 21 sono stati presentati dal relatore con altri commissari, quindi l'accoglimento è implicito.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

PABA, Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. La Giunta, su tutti questi emendamenti in discussione, si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, signori della Giunta, onorevoli consiglieri, mi sembra che emerga chiara l'alternatività tra due copie di emendamenti, la 13 e 22 con la 20 e 21. Io francamente, pur avendo chiara l'alternatività, come illustrata del resto dal Presidente della Commissione agricoltura, ancora non mi capacito sulle differenze, perché non riesco a capire, tra i discorsi che si fanno e i testi scritti, quale corrispondenza ci sia. In particolare invito il Consiglio a riflettere sulla formulazione di cui all'emendamento numero 21, ove dice: "abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi". Ora "irreversibilmente" vuol dire che non siano più utilizzabili a quel fine, e la perdita della qualità, come conformazione fisica o destinazione funzionale di terreno agrario, si ha soltanto quando il terreno subisce delle trasformazioni tali da non essere più utilizzabile per l'agricoltura.

Questo porta sicuramente il giudice, che si trova a dover giudicare su ricorsi che sicuramente saranno presentati, a ritenere che non sia sclassificabile qualunque terreno su cui non vi sia un'edificazione permanente e solida e tale da poter essere divelta soltanto con enormi costi. Quindi noi, se approviamo l'emendamento numero 21, andiamo ad una sclassificabilità di terreni estremamente limitata e cioè soltanto dove ci siano costruzioni che esistano sul terreno. Quindi, effettivamente, non andiamo a rendere sclassificabili tutti i terreni che, pur destinati dallo strumento urbanistico a edificabilità, non siano di fatto edificabili.

Ora mi sembra che la discussione che c'è stata in queste settimane si indirizzava verso una sanatoria generalizzata, salvo dove vi fossero possibili manovre speculative. Si citava per esempio il caso del terreno intercluso fra lotti edificati. Per cui noi, approvando la legge con la formulazione di cui all'emendamento numero 21, andremo a sclassificare i lotti verso cui c'è la costruzione e a non sclassificare il lotto

che è restato non edificato, andiamo a premiare magari chi ha abusivamente costruito e non rispettiamo il cittadino onesto che non ha edificato il lotto intercluso. Mi sembra che siano conseguenze ingiuste...

PRESIDENTE. Per cortesia, siccome la legge è già abbastanza delicata e vi sono differenze di opinioni, se ascoltiamo tutti i relatori, anche chi ha seguito di meno può farsi un'idea precisa e votiamo con più consapevolezza.

BONESU (P.S.d'Az.). Io stavo dicendo che se andiamo all'approvazione dell'emendamento numero 21 otteniamo un ambito di applicazione della legge estremamente limitato: soltanto dove vi è stata edificazione. Rischiamo così di punire in molti casi cittadini onesti che non hanno costruito abusivamente rispetto a quelli che l'hanno fatto. Io credo che un limite, magari alla possibilità di sclassificare in presenza di soli strumenti urbanistici, poteva essere messo, e in effetti l'emendamento numero 17 poi ritirato lo metteva, ma comunque non possiamo adottare, se vogliamo davvero risolvere i problemi dei comuni, questa formulazione così riduttiva.

Per cui io ritengo che l'emendamento numero 21 non vada approvato, vada rigettato, e debba essere approvato l'emendamento numero 22 che invece consente la sanatoria ogni qualvolta l'amministrazione abbia destinato a edificabilità quell'area. Ovviamente ricorrendo le condizioni di cui al punto b), cioè vendita effettuata prima della legge Galasso; in questo modo non si consentono giochi e giochetti. Legato all'emendamento numero 22 vi è ovviamente l'emendamento numero 13, che assorbe la materia di cui al punto c); chiaramente l'approvazione dell'emendamento numero 22 comporta l'approvazione dell'emendamento numero 13. Se vogliamo emanare una legge chiara e non dover provvedere tra qualche mese a sanatoria, dopo aver creato il caos nei comuni e presso il commissario agli usi civici, chiaramente nei limiti della giustizia e dell'interesse pubblico, occorre approvare il 13 e il 22 e rigettare il 20 e il 21.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marracini. Ne ha facoltà.

MARRACINI (F.I.). Mi ricollego all'intervento dell'onorevole Bonesu. La legge che abbiamo in discussione questo pomeriggio ha come principio fondamentale quello di normare una situazione che sicuramente aveva determinato una serie di inconvenienti in diverse aree, con particolari situazioni specifiche anche in termini di rilancio di certi settori dell'economia isolana. Non dobbiamo sicuramente pensare che questo provvedimento sia finalizzato solo ed esclusivamente ad uso e beneficio di singoli o di privati; tutt'altro, questo deve essere il principio che dobbiamo seguire nella discussione di questa legge.

Per questo motivo deve essere una legge che completi la situazione relativa agli usi civici.

Per essere una legge completa io inviterei il Presidente della Commissione agricoltura che ha voluto fortemente, bisogna dagliene atto, che questa legge arrivasse in Aula, a rivedere, in termini dialettici e di confronto (così come è stato per gli emendamenti che hanno trovato la firma di esponenti della maggioranza e anche dell'opposizione) l'obiettivo prefissato. Ovvero, se noi effettivamente, come diceva l'onorevole Bonesu, ci limitiamo a legittimare quelle situazioni che rappresentano di fatto un abuso edilizio, stiamo emanando un atto che sicuramente beneficia soltanto chi ha osato, cioè chi ha fatto un qualcosa che non doveva essere fatto. Questo non è l'obiettivo che noi vogliamo raggiungere. Noi vogliamo dare la possibilità ai comuni, alle amministrazioni, a gli enti locali, anche a situazioni più allargate, di avere da questa legge uno strumento per poter recuperare delle particolarità geografiche, territoriali, che sono state emarginate, a prescindere dal fatto che lì sia sorto un casotto, o che non ci sia niente. E' evidente che questo l'abbiamo vincolato a norme urbanistiche che sono le norme che le singole amministrazioni si sono date, quindi nel pieno della legittimità.

Io credo che i proponenti di quegli emendamenti, che l'onorevole Ladu riteneva di non

dover accogliere, invitassero proprio a non legittimare qualcosa che invece noi non vogliamo che sia; la filosofia della legge – che deve essere una legge, come più volte il Presidente dell'Assemblea ha richiamato, su cui dopo non dobbiamo più ritornare, cioè una legge completa e, per essere completa, dobbiamo avere anche il coraggio di capire e di agire – deve essere quella di adottare questo provvedimento operando delle scelte politiche ma in senso allargato, cioè in materia di edilizia, nella semplice specifica delle singole aree non edificate.

Noi, come forza dell'opposizione, abbiamo ritenuto che questo provvedimento, che così con tanta determinazione dal Presidente della Commissione è stato voluto, deve essere una legge importante; e non deve succedere, come più volte è avvenuto, che in Aula sono state portate delle leggi che potevano essere importanti e che invece sono state poi snaturate, e per mancanza di coraggio politico sono arrivate in Aula come delle leggine, faccio l'esempio della legge di riordino delle aziende sanitarie, dove una delle parti principali doveva essere quella dello scorporo degli ospedali, poi il coraggio politico a questa maggioranza è mancato, e la legge è risultata sicuramente zoppa. Anche in questo caso, se noi, per mancanza di determinazione e di coraggio politico, non troviamo un accordo su questa formulazione che ha trovato l'avallo delle forze politiche, sia della maggioranza che dell'opposizione, probabilmente vareremo una legge che non determinerà quei vantaggi e quei benefici, soprattutto alle amministrazioni, agli enti locali che sono maggiormente interessati, e che poi possono essere volano di economia, di occupazione, di rilancio di diversi settori della produttività, di alcune specifiche aree della nostra Isola.

Noi quindi siamo consapevoli che questa possa essere una legge importante, ma perché sia così dobbiamo crederci sino in fondo. Se vogliamo effettivamente dare delle risposte, non soltanto delle fasi interlocutorie, ma delle risposte concrete, io credo che da parte di quest'Aula ci deve essere la consapevolezza che queste scelte sono sicuramente importanti e richiedono probabilmente un consenso più allar-

gato; è per questo che noi, anche come opposizione, abbiamo creduto di poter dare un contributo in termini positivi alla stesura della stessa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). Signor Presidente, onorevoli componenti della Giunta, signore e signori, io intervengo molto brevemente su questo emendamento e soprattutto sulla questione della scelta fra il 13 e il 22. E mi faccio guidare in questa scelta, almeno spero correttamente, dalla sentenza della Corte Costituzionale, la quale ricorda che in realtà si è verificato un progressivo abbandono dell'esercizio degli usi civici e che questo abbandono dell'esercizio degli usi civici è dovuto anche alla necessità della urbanizzazione, o per necessità abitative o anche per sviluppo industriale, e che il provvedimento amministrativo ha natura dichiarativa in quanto riconosce una situazione di fatto che già si è verificata per cause indipendenti sia dalla volontà delle amministrazioni comunali in senso specifico sia da altri elementi.

Invero se dovessi considerare da solo questo elemento, avrei suggerito nell'emendamento numero 22 l'inserimento di un "da tempo", cioè "abbiamo perso da tempo...". Poiché però, nel sistema dell'articolo 1, le due o tre condizioni devono coesistere, è chiaro che il riferimento al 1985 soddisfa appieno l'esigenza di collocare in un tempo ragionevole il momento al quale deve essere fatto il riferimento. Quindi non trovo più nell'emendamento numero 22 la necessità della precisazione temporale, sia pure in modo indeterminato. E' stato rilevato che, con riferimento all'emendamento numero 22, desta sospetto la precisazione che va fatta relativamente alla perdita della conformazione fisica o della destinazione funzionale a finalità agrarie, boschive od altro, anche a seguito di scelte di destinazione urbanistica.

Questa è una preoccupazione che non deve sussistere perché non colloca soltanto nell'atto amministrativo della destinazione urbanistica dell'area il motivo o l'unico motivo per cui quest'area abbia perduto la sua conformazione

fisica, ma la destinazione ad uso civico può essere venuta meno anche per ragioni diverse; quindi quella "anche urbanistica" si giustifica in quanto esistono, anzi senz'altro esistono, delle motivazioni anche naturali, per esempio qualora il bosco sia venuto meno per fatto sia pure doloso, o per esaurimento del bosco medesimo; è chiaro che questa destinazione è venuta meno non per una volontà della pubblica amministrazione, ma soltanto per un fatto naturale. Quindi l'espressione "anche a seguito di scelte di destinazione urbanistica deliberata dai Comuni..." vuole semplicemente individuare una delle cause, perché non si può assolutamente escludere che possono essersi verificate altre cause determinanti la perdita della originaria destinazione. Pertanto a me pare più corretto che l'emendamento numero 22 venga approvato essendo più puntuale dell'emendamento numero 20, che mi pare molto generico.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (Progr. Fed.). Sull'emendamento numero 5 a firma Ballero e sull'emendamento numero 10 a firma Lippi. Sull'emendamento numero 5 uso le stesse armi che ha usato stamane il collega Ballero anche se, e gli chiedo scusa, ovviamente non lo farò in modo così preciso. La sentenza della Corte Costituzionale del 25 maggio 1992, numero 221, affronta il problema che è stato oggetto di discussione anche in Commissione, e che ha consigliato la Commissione a togliere la parte finale del punto terzo dell'articolo 1, intervenendo proprio sulla validità degli atti, leggo: "ad avviso del giudice remittente le norme impugnate violerebbero (cioè le norme che tenderebbero a convalidare gli atti) gli articoli 76 e 77 perché eccedono la delega delle Regioni disposta dall'articolo 66 del DPR 24 luglio 1977, numero 616, non rientrando in essa il potere che la Regione Abruzzo si è attribuita di provvedere alla convalida delle autorizzazioni perché contrastano con il principio di insanabilità della nullità del contratto, sancito dall'articolo 1423 del Codice Civile". Poi, nel momento in cui invece

viene stabilita la costituzionalità della legge, la Corte stabilisce che la norma che è impugnata non attribuisce al Consiglio regionale il potere di convalida; quindi è proprio perché non gli dava quel potere che la norma viene dichiarata incostituzionale, e aggiunge che l'articolo 1423 del Codice Civile non è toccato neppure indirettamente. Questi elementi sono quelli che hanno spinto la Commissione, unitariamente e unanimemente, a provvedere a stralciare dalla legge, poi arrivata in Aula, il punto che invece nella proposta dei presentatori, fra cui anche io, era stato inserito: cioè non attribuire alla Regione un potere che non ha, perché questo aumenta la possibilità che la legge possa essere respinta.

Poi abbiamo detto che non è importante che nella legge regionale si dica che questa sclassificazione, così come prevedono tra l'altro altre sentenze, non obbliga certamente a rifare gli atti o a funzionare da sanatoria, questo sarà motivo di interpretazione eventualmente più ampia. Quindi il motivo per cui il terzo punto è stato tolto non è perché noi non vogliamo dare alla legge anche quei poteri, semplicemente perché riteniamo che non siano poteri regionali, proprio sulla base di quella sentenza che ha in parte letto lo stesso collega Ballero e che qui a noi fu letta, a seguito dell'intervento in Commissione, dal commissario agli usi civici che si vorrebbe non citare.

Rispetto agli altri due emendamenti, io devo dire che l'emendamento numero 22 mi preoccupa tantissimo perché a mio parere stravolge completamente sia la legge che il lavoro compiuto dalla Commissione. La Commissione ha lavorato su questa legge per mesi, ha effettuato audizioni sulle competenze in materia di usi civici, ha incontrato gli amministratori, ha valutato tutti i risvolti presenti in questa legge, e gli emendamenti numeri 20 e 21 sono firmati da tutti i commissari, compresi quelli dell'opposizione, questo tanto per ricordarlo a Marracini e all'opposizione. Quindi non è il mio un discorso di maggioranza e di opposizione, c'è un lavoro di Commissione che è andato avanti in una certa direzione e che oggi si rischia di stravolgere con emendamenti dell'ultimo minuto

minacciando di intaccare anche la filosofia dell'intervento.

Gli emendamenti numeri 20 e 21 stabiliscono un concetto principale che è quello per cui le aree interessate alla sclassificazione hanno perso la conformazione fisica di area agricola, questa è la *condicio sine qua non* per sclassificarle; perché se le aree sono ancora agricole – al di là del fatto che siano state alienate – è ovvio che quegli atti siano nulli perché l'uso civico su quelle aree si può ripristinare. E compito dei Comuni, così come prevede la legge numero 12, predisporre atti per l'utilizzo razionale e diverso dell'uso civico. Quindi la *condicio sine qua non* perché quelle aree siano sclassificate è che le aree non abbiano più la caratteristica di aree agricole pascolative per le quali si può ripristinare l'uso civico; siano cioè aree compromesse; lo ripeto ancora una volta, l'idea unitaria della Commissione è che si intervenga solo sulle aree compromesse.

Un altro elemento che vorrei portare all'attenzione è che nell'emendamento numero 22 c'è quel concetto di "anche" che contrasta con il punto c) che per noi è fondamentale e cioè si tratterebbe di aree che, oltre ad essere state alienate impropriamente da parte dell'ente locale, siano state utilizzate addirittura in contrasto con i Piani urbanistici comunali. In pratica sostituendo il concetto di "anche" con quello di "solo", si sanerebbe la situazione di quelle aree che i Piani comunali in buona fede destinavano a sviluppo turistico, basandosi sul presupposto che su di esse non gravava l'uso civico.

Il concetto che esprime quel "anche a seguito", secondo noi stravolge l'orientamento della Commissione che invece individuava tre paletti che si identificano con il punto a), il punto b) e il punto c) e che escludono il ripristino dell'uso civico su aree compromesse, che siano state alienate prima del 1985, partendo dal presupposto che prima del 1985 il Comune in buona fede poteva non essere a conoscenza dell'uso civico, e che il loro utilizzo sia avvenuto in conformità coi piani urbanistici comunali. Questi tre paletti secondo noi sono indiscindibili, ecco perché l'emendamento numero 22 non può essere accolto.

PRESIDENTE. Io non credo di dover andare avanti tutta la sera con questi richiami, perché non credo che sia dignitoso né per me, né per voi.

MARROCU (Progr. Fed.). Quindi l'emendamento numero 22 non va accolto perché, a mio parere, invece è con quello che si realizza il concetto che il collega Bonesu non voleva. Io ritengo che l'emendamento numero 22 rischia di snaturare l'impostazione della legge che voleva sanare solo le aree compromesse e sanarle comunque basandosi sul concetto della buona fede degli amministratori che hanno alienato patrimoni non essendo a conoscenza che su di essi esisteva un vincolo. L'emendamento numero 22 invece fa sparire questo concetto, tende a sanare e a sclassificare prevalentemente gli abusi, quindi anche quelli in contrasto con la realizzazione dei Piani urbanistici già decisa dal Comune.

Gli emendamenti numeri 20 e 21, firmati unitariamente dalla Commissione, invece raccolgono le esigenze dei territori dando alla legge una giusta dimensione rispetto ad un provvedimento che è discutibile. Io dico, pur essendo firmatario, che è discutibile, ma che interviene a sanare una situazione di fatto che si è creata; senza esagerare però perché altrimenti si rischia veramente di effettuare qualcosa che personalmente mi porterebbe a non condividere più neanche l'impostazione della legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Lippi. Ne ha facoltà.

LIPPI (F.I.). Presidente, per chiedere a nome del Gruppo di Forza Italia la votazione a scrutinio segreto sugli emendamenti 13, 10, 20, 21, 22, 5 e sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Il Gruppo di Forza Italia chiede la votazione a scrutinio segreto su tutti gli emendamenti e sull'articolo 1. Chiedo agli Uffici se è possibile utilizzare il procedimento elettronico, visto che vi era qualche problema di carattere tecnico. Mi dicono che per il momento va bene, però occorre che tutti quanti

prestino il massimo di attenzione, questo è tanto più necessario in quanto è uno scrutinio segreto. Vi prego di stare seduti e di prestare attenzione.

Preciso la sequenza di votazione: votiamo prima l'emendamento numero 13, soppressivo parziale; è chiaro, anche dal senso degli interventi, che se viene approvato questo emendamento numero 13, decade l'emendamento numero 20, è chiaro? Poi si vota l'emendamento numero 10, poi si vota l'emendamento numero 21 e, se passa l'emendamento numero 21, decade l'emendamento numero 22; è chiaro anche questo? Poi si vota l'articolo e per ultimo si vota l'emendamento numero 5, aggiuntivo.

Votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 13

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 13 soppressivo parziale, che non è stato accolto dal relatore e per il quale la Giunta si è rimessa all'Aula. Constatato però un difetto nel funzionamento dei dispositivi elettronici, dispongo che la votazione avvenga secondo quanto previsto dall'articolo 94, comma 2, del Regolamento.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	71
votanti	70
astenuti	1
maggioranza	36
favorevoli	23
contrari	47

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Aresu - Balia - Ballero - Balletto - Berria - Bertolotti - Biancareddu - Biggio - Boero - Bonesu - Busonera - Cadoni - Carloni

- Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Degortes - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana - Fadda - Falconi - Ferrari - Floris - Fois Paolo - Fois Pietro - Frau - Ghirra - Giagu - Granara - Ladu - La Rosa - Liori - Lippi - Locci - Loddo - Lombardo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marracini - Marrocu - Marteddu - Masala - Milia - Murgia - Nizzi - Obino - Onida - Oppia - Palomba - Petrini - Piras - Pirastu - Randaccio - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sassu - Scano - Secci - Serrenti - Tunis Gianfranco - Tunis Marco - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.

Si è astenuto: il Presidente Selis.)

Votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 10

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 10, con la procedura di cui all'articolo 94, comma 2, del Regolamento.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	64
votanti	63
astenuti	1
maggioranza	32
favorevoli	28
contrari	34
voti nulli	1

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Aresu - Balia - Ballero - Balletto - Berria - Bertolotti - Biancareddu - Boero - Bonesu - Busonera - Carloni - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana - Fadda - Falconi - Ferrari - Floris - Fois Paolo - Frau - Ghirra - Giagu - Granara - Ladu - La Rosa - Lippi - Locci - Loddo - Lombardo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marracini - Marrocu -

Marteddu - Masala - Milia - Murgia - Nizzi - Obino - Oppia - Palomba - Petrini - Piras - Pirastu - Randaccio - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sassu - Scano - Secci - Serrenti - Tunis Marco - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.

Si è astenuto: il Presidente Selis.)

Votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 20

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 20.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	54
votanti	52
astenuti	2
maggioranza	27
favorevoli	45
contrari	5

(Il Consiglio approva).

Votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 21

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 21.

Ha domandato di parlare per un chiarimento sulla votazione il consigliere Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Faccio presente, ma credo sia stato chiarito prima dalla Presidenza, che questo emendamento numero 21 è in alternativa al successivo emendamento numero 22. Approvare il "21" significa quindi bocciare automaticamente il "22".

PRESIDENTE. Confermo che l'emendamento numero 21 è in alternativa al numero 22.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	57
votanti	57
maggioranza	29
favorevoli	37
contrari	20

(Il Consiglio approva).

Dichiaro pertanto decaduto l'emendamento numero 22.

Votazione a scrutinio segreto dell'articolo 1

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	58
votanti	55
astenuti	3
maggioranza	28
favorevoli	37
contrari	17
voti nulli	1

(Il Consiglio approva).

Votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 5

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 5.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	60
votanti	60
maggioranza	31
favorevoli	21
contrari	38
voti nulli	1

(Il Consiglio non approva).

(Come atto preliminare della serie consecutiva di votazioni elettroniche a scrutinio segreto degli emendamenti numeri 20 e 21, dell'articolo 1 e dell'emendamento numero 5, si è proceduto alla registrazione nominativa dei consiglieri presenti. A causa di un uso non corretto del dispositivo elettronico da parte di alcuni consiglieri, possono essersi verificate delle variazioni nel numero dei partecipanti alle singole votazioni, per ciascuna delle quali non è stata effettuata un'ulteriore e distinta registrazione nominativa.

Si dà pertanto conto dell'elenco nominativo dei consiglieri che hanno partecipato complessivamente alla serie consecutiva di votazioni, desunto dalla scheda preliminare di votazione.)

(Hanno preso parte complessivamente alla votazione i consiglieri: Aresu - Ballero - Berria - Bertolotti - Biancareddu - Bonesu - Busonera - Carloni - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana - Falconi - Ferrari - Floris - Fois Paolo - Fois Pietro - Frau - Ghirra - Giagu - Granara - Ladu - La Rosa - Liori - Lippi - Locci - Loddo - Lombardo - Lorenzoni - Macciotta - Marracini - Marrocu - Marteddu - Masala - Milia - Murgia - Nizzi - Obino - Oppia - Petrini - Piras - Pirastu - Randaccio - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sassu - Scano - Secci - Serrenti - Tunis Gianfranco - Tunis Marco - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.

Si è sempre astenuto: il Presidente Selis.)

Si dia lettura dell'articolo 1 bis.

PIRAS, Segretario:

Art. 1 bis

1. Il Comune territorialmente interessato

deve presentare la richiesta di sclassificazione di cui all'articolo 1 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1 ter.

PIRAS, Segretario:

Art. 1 ter

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, è aggiunto il seguente:

“4 bis. Il corrispettivo della alienazione deve essere impiegato dal Comune per finalità pubbliche a carattere generale e deve essere espressamente indicato nel bilancio del Comune.”.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati sei emendamenti, dei quali risultano ritirati il numero 9 e il numero 16. Si dia lettura degli altri emendamenti.

PIRAS, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Ballero - Marracini

Art. 1 ter

Dopo l'articolo 1 ter è aggiunto il seguente:

Art. 1 quinquies

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, è sostituito dal seguente:

“1. I decreti dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione

nonché, per almeno 15 giorni, nell'albo del Comune interessato.”. (3)

*Emendamento aggiuntivo Ballero - Marra-
cini*

Art. 1 ter

Dopo l'articolo 1 ter è aggiunto il seguen-
te:

Art. 1 quater

1. Dopo l'articolo 18 bis della legge regio-
nale 14 marzo 1994, n. 12, è aggiunto il se-
guente articolo:

“Art. 18 ter

Trasferimento su altri terreni comunali dei diritti
di uso civico

1. I Comuni quando ciò comporti un reale
beneficio per i propri amministratori, possono ri-
chiedere il trasferimento di diritti di uso civico dai
terreni sui quali essi insistono, in altri terreni di
proprietà comunale, idonei all'esercizio dei diritti
di uso civico, agrario, boschivo o pascolativo.

2. La richiesta di trasferimento è delibera-
ta dal Consiglio comunale con le modalità di
cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 18 bis, ma
con la maggioranza assoluta in luogo di quella
dei due terzi.

3. Il trasferimento è disposto con decreto
dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale pubblicato nell'albo pretorio
del Comune interessato e nel Bollettino uffi-
ciale della Regione.”. (4)

*Emendamento soppressivo totale Bonesu -
Sanna Salvatore - Demontis - Ballero - Marraci-
ni*

Art. 1 ter

L'articolo 1 ter è soppresso. (14)

Emendamento aggiuntivo Ladu - Demontis

- Casu - Ferrari - Loddo - Lorenzoni - Marrocu -
Milia - Obino

Art. 1 ter

Dopo l'articolo 1 ter è aggiunto il seguen-
te:

Art. 1 quater

“Dopo l'articolo 18 bis della legge regio-
nale 14 marzo 1994, n. 12, è aggiunto il seguen-
te articolo:

Art. 18 ter

Trasferimento su altri terreni comunali dei diritti
di uso civico

1. I Comuni quando ciò comporti un reale
beneficio per i propri amministratori, possono ri-
chiedere il trasferimento dei diritti di uso civico
dai terreni oggetto di sclassificazione ai sensi
dell'articolo 18 bis in altri terreni di proprietà
comunale, ove esistenti, idonei all'esercizio dei
diritti di uso civico, agrario, boschivo o pascola-
tivo.

2. La richiesta di trasferimento è delibera-
ta dal Consiglio comunale con le modalità di
cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 18 bis.

3. Il trasferimento dei diritti di uso civico è
disposto con decreto dell'Assessore regionale
dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Il de-
creto assessoriale è pubblicato con le formalità
previste dall'articolo 19.”. (19)

PRESIDENTE. Per illustrare i suoi emen-
damenti ha facoltà di parlare il consigliere Balle-
ro.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Rinuncio al-
l'illustrazione dell'emendamento numero 3
perché ritengo che ormai sia inutile; e do per il-
lustrato l'emendamento numero 4.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emenda-
mento numero 14 ha facoltà di parlare il consi-
gliere Bonesu.

BONESU (P.S.d'Az.). La finalità di questo emendamento è di sopprimere l'articolo. Perché l'articolo, così come è formulato, se inteso per i terreni sclassificati, non ha nessun senso, perché il corrispettivo dell'alienazione deve essere stato corrisposto prima del 1985 e dall'altra parte l'articolo 3 della legge numero 12 del 1984 prevede la stessa finalità di destinazione delle somme ricavate in generale da tutte le cessioni dell'uso civico. Per cui la norma è inutile e può creare soltanto confusione.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 19 ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.). L'emendamento numero 19 raccoglie un suggerimento, contenuto nell'emendamento numero 4, sulla possibilità di trasferire l'uso civico da un terreno gravato da uso civico ad un altro terreno non gravato. Questo emendamento però, a differenza del "4", limita questa possibilità per i Comuni solo a quei terreni che sono oggetto di sclassificazione. Quindi quando un Comune attua un'iniziativa di sclassificazione di uso civico su un terreno compromesso, secondo l'articolo 1 che abbiamo già votato, può trasferire questo uso civico su un altro terreno di proprietà comunale, se ne ha. Cioè un Comune che ha erroneamente alienato terreni gravati da uso civico, attraverso l'emendamento numero 19 può almeno risarcire quelle popolazioni consentendo l'esercizio di quell'uso civico su un altro terreno.

L'emendamento numero 19 modifica l'emendamento numero 4 su due punti: il primo punto è la limitazione solo ai terreni sclassificati sulla base dell'articolo 18 bis; la seconda modifica è che la delibera per trasferire l'uso civico su un altro terreno, deve essere approvata da due terzi del Consiglio comunale. Queste due modifiche apportate con l'emendamento numero 19 hanno consentito alla Commissione di salvaguardare l'obiettivo che si poneva l'emendamento numero 4 circoscrivendolo solo alle aree sclassificate e mantenendo comunque l'obbligo della maggioranza di due terzi per i consigli comunali. Quindi l'emendamento nu-

mero 4, per quanto ci riguarda come Commissione, è migliorato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Ladu.

LADU (Popolari), *relatore*. Si accolgono gli emendamenti numeri 3, 14 e 19; mentre non si accoglie l'emendamento numero 4.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

PABA, *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Avverto l'Assemblea che l'emendamento numero 14, che metto in votazione per primo in quanto soppressivo totale, a firma Bonesu, Sanna, Demontis, Ballero e Marracini e accolto anche dal relatore della Commissione, se approvato sopprime l'intero articolo 1 *ter*, per cui gli altri emendamenti, che sono tutti aggiuntivi, qualora approvati, in sede di coordinamento vanno collegati all'articolo precedente.

Metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Conseguentemente l'articolo 1 *ter* è soppresso.

Metto pertanto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla votazione finale della proposta di legge numero 57.

Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Voterò contro la proposta di legge perché credo che il testo non risolva i problemi che esistono. E' una legge estremamente parziale e soprattutto ha un grosso difetto: è una legge che va interpretata e va interpretata dal magistrato. Noi stiamo ponendo un problema delicatissimo, con tante implicazioni per i cittadini e per le amministrazioni comunali, nelle mani di una giurisprudenza che deve formarsi, sia sull'ambito della sclassificazione, che mi sembra estremamente generico, sia sugli effetti della sclassificazione, perché non si è adottata nessuna linea né nel ritenere sanati gli atti precedenti, né nel non ritenere risanati quegli atti. Stiamo affidandoci alle soluzioni della magistratura che deciderà probabilmente per situazioni analoghe in modo diverso, per cui credo che molto presto ci ritroveremo a dover affrontare il problema con una situazione ancora più compromessa, ancora più ingarbugliata, ancora meno chiara per le amministrazioni e per i cittadini.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Signor Presidente, colleghi, anch'io mi associo alla dichiarazione dell'onorevole Bonesu. Ritengo che con il testo approvato in sede di votazione dei singoli articoli, il Consiglio regionale non abbia in alcun modo affrontato i problemi davanti ai quali era chiamato a pronunciarsi. Faccio un esempio: terreni destinati ad uso civico, in seguito a decisione dei Comuni e approvata dalla Regione, se non c'è stato ancora l'intervento edilizio, non possono essere sclassificati, anche

se fanno parte di una zona complessivamente compromessa.

C'è una serie di situazioni che rendono inutile la sclassificazione perché lasciano l'invalidità degli atti e delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e dei nullaosta che sono stati emanati nei decenni passati, e quindi costituiscono una pura illusione che il Consiglio regionale vota, rispetto alla quale i cittadini che chiedevano di avere risolti i propri problemi non li troveranno risolti.

Aggiungo che questo ancora determina gravi danni per le risorse e per i bilanci comunali perché, come ha detto la Corte Costituzionale, i Comuni si troveranno travolti dalle citazioni in giudizio per il risarcimento dei danni da parte di coloro che, in buona fede, hanno acquistato dall'amministrazione comunale terreni che erano gravati da uso civico. Quindi non si risolve in alcun modo il problema davanti al quale il Consiglio regionale era stato chiamato a pronunciarsi, che costituisce una grave limitazione dell'autonomia della Regione perché rappresenta un grave arretramento rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale.

Quindi io credo che, responsabilmente, pur avendo sostenuto in molti passaggi il testo legislativo, la mancata approvazione di alcuni emendamenti, che avrebbero reso la legge produttiva di possibili effetti e non solo un fatto puramente formale, mi deve indurre a esprimere voto contrario.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Marracini. Ne ha facoltà.

MARRACINI (F.I.). Per annunciare il voto contrario. Ancora una volta quest'Aula ha veramente perso un'occasione che poteva determinare un salto di qualità da parte dell'organo legislativo; un elefante che partorisce un topo. Abbiamo ancora una volta avuto la mancanza di coraggio e, come detto anche in precedenza anche da organi esterni, ci siamo distinti per l'incapacità politica di questa maggioranza ad emanare una legge che rispondesse seriamente alle esigenze della gente. Abbiamo una

legge assolutamente inutile, che non dà risposte; una legge che invece, se diversa, avrebbe permesso a quest'Aula di trovare uno sbocco a tutta una serie di esigenze e di richieste da parte delle amministrazioni locali. Ancora una volta questo Consiglio si dimostra, in tal senso, inefficiente e, soprattutto, senza coraggio e incapace.

Crediamo che sarebbe stato più semplice dare tutto in mano al Commissario per gli usi civici, visto e considerato che questo era l'orientamento di questa maggioranza, o di parte di questa, e avremmo evitato una discussione su argomenti che, poi, per la Commissione sono risultati blindati e, devo dire, la Commissione stessa ha dimostrato una scarsa propensione all'apprendimento e all'accoglimento di richieste legittime da parte dell'Aula. Crediamo che in questo modo l'Aula, ancora una volta, sia stata in tal senso esclusa dalle decisioni, e, come abbiamo avuto il Commissario per la sanità, oggi abbiamo il Commissario per gli usi civici che decide per noi. Credo che questo non sia sicuramente un salto di qualità.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Ferrari. Ne ha facoltà.

FERRARI (Progr. S.F.D.). Per dichiarare che voterò a favore del progetto di legge, precisando che la Commissione ha compiuto un lavoro che senza dubbio potrà essere perfezionato in futuro. Nessuna legge nasce perfetta, ritengo però che la Commissione abbia fatto un buon lavoro, e che complessivamente si sia fatto un passo avanti.

Mi dispiace contraddire colleghi più esperti di me in materia di diritto, ma ritengo che non rientri nella sfera di competenza di questo Consiglio stabilire se un atto nato nullo possa essere da questo Consiglio dichiarato valido. Se la sentenza della Corte Costituzionale ha un senso, e se, come di norma e per prassi avviene, una sentenza della Corte Costituzionale è, diciamo, un precedente, ritengo che la magistratura ne possa tener conto nell'estimazione dei propri atti e nell'esprimere le proprie

valutazioni. In questo senso nel momento in cui questo Consiglio sancisce che determinati usi civici debbano essere sclassificati, ebbene il fatto stesso della sclassificazione, in base a quella sentenza, comporta *ipso facto* la convalida di atti che erano nati come atti nulli.

In questo senso io voterò a favore e in questo senso ritengo che la Commissione abbia fatto un buon lavoro. Tutto naturalmente è perfezionabile.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Casu. Ne ha facoltà.

CASU (F.I.). Nonostante la legge non sia perfetta – io credo che difficilmente una legge nasca perfetta – ritengo che sia un passo in avanti nella soluzione di questi problemi in sospeso. Perciò io, a titolo personale, voto positivamente per l'approvazione della legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.

LADU (Popolari). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che la Commissione abbia fatto tutto il possibile per approvare una legge che fosse rispondente alle esigenze dei sindaci, degli amministratori comunali in genere e della popolazione, perché è questo che la gente ci chiedeva. La gente ci chiedeva di sanare una situazione che ormai era senza una via d'uscita.

Noi non abbiamo la pretesa, con questa legge, di sanare tutto il mondo; sappiamo che c'erano delle situazioni in cui non esisteva nessun'altra soluzione se non quella di formulare e di approvare un provvedimento legislativo che di fatto le sanasse. Chi dice che questa legge non risolve i problemi, mi riferisco ai colleghi Bonesu e Ballero, non dice assolutamente il vero. Non risolve i problemi se questo Consiglio regionale respingerà la legge, così che, ancora una volta, tutti i sindaci della Regione Sardegna e gli amministratori comunali si troveranno in una situazione indifendibile, in una situazio-

ne senza via d'uscita. Allora sì che non si risolvono i problemi, non certo approvando questa legge che, comunque, farà un significativo passo avanti per quanto riguarda tutta la problematica relativa agli usi civici in Sardegna.

Io non credo che la Regione sia limitata approvando questa legge; anzi, io credo che nel terreno dell'autonomia la Regione stia facendo un passo avanti in questa direzione e non è vero neanche quanto dice l'onorevole Ballero che la Corte Costituzionale si esprime nella direzione dell'approvazione degli atti in questa materia. La Corte Costituzionale non ha mai detto questo, semmai recepisce il concetto, la filosofia che noi abbiamo voluto apportare a questa legge, cioè quella di rivedere certe situazioni di fatto che ormai sono cambiate, e non corrispondono più all'originaria destinazione di terreni gravati da usi civici. Pertanto è giusto che il Consiglio regionale prenda atto di queste situazioni approvando una legge che comunque andrà a sanare tutte quelle lottizzazioni bloccate, quelle case costruite a metà, e che oggi, se noi non approviamo questa legge, continueranno a rimanere così, chissà fino a quando. Pertanto io ritengo che la Commissione abbia fatto un buon lavoro e che la legge debba essere approvata nell'interesse di tutti i sardi.

Per quanto riguarda le cose dette dall'onorevole Marracini, mi dispiace quando si dice che questo Consiglio non ha avuto coraggio, semmai non hanno avuto coraggio gli altri Consigli regionali che non hanno mai affrontato i problemi. Solo dopo settant'anni è stata emanata una nuova legge, la legge numero 12 del '94 che comunque non è entrata nel merito delle cose, tanto è vero che oggi, di fatto, la legge numero 12 del '94 è risultata assolutamente inutile perché non risolve i problemi, soprattutto quelli relativi alla materia edilizia.

Io credo, pertanto, che in concreto questa legge faccia un passo avanti, perché perlomeno darà risposta a quei Sindaci e a quei cittadini che comunque oggi sono bloccati. Confermo, quindi, la validità del provvedimento e, al contrario, credo che dopo l'approvazione di questa legge, molti Comuni potranno tirare un sospiro di sollievo, perché sicuramente gli amministra-

tori locali potranno risolvere molti problemi.

L'auspicio, naturalmente, è che questo Consiglio regionale, in tempi brevi, riveda tutta la problematica degli usi civici che riguarda in Sardegna un territorio vastissimo, che consta di più di 300 mila ettari, e io credo che su questa materia la Regione non potrà più rinviare i tempi di una deliberazione definitiva in merito.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Lorenzoni per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LORENZONI (Popolari). Grazie signor Presidente, molto brevemente e semplicemente per dire che il Consiglio regionale della Sardegna si è distinto sia in passato che ora per aver preso in mano e con competenza l'argomento degli usi civici. Questa legge che stiamo per approvare, a mio avviso, rende protagonisti i Comuni nelle scelte che si devono fare in materia di sclassificazione degli usi civici. Li rende protagonisti nella misura in cui queste cose sono fattibili e sanabili; evidentemente non li rende protagonisti per quello che non si potrà sanare.

Io vorrei mettere in luce in questo mio breve intervento il comportamento molto corretto e molto lineare della Commissione consiliare, la quale ha esaminato con rigore il provvedimento tenendo conto delle diverse posizioni e soprattutto non dimenticando di perseguire il fine pubblico. Io credo che in alcuni interventi si sia evidentemente dimenticato questo aspetto. Questa legge, a mio avviso, risponde alle aspettative di quei Comuni che hanno ripetutamente chiesto di essere sentiti, e che la Commissione ha sentito, anche se forse non risponde alle aspettative di chi aveva obiettivi diversi che forse non abbiamo capito.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Loddo. Ne ha facoltà.

LODDO (P.D.). Che si tratti di una legge difficile, che ha avuto bisogno di una lunga discussione in Commissione, credo che sia stato già detto e non mi soffermo a sottolinearlo. Mi

parè che questa legge sia stata articolata e pensata su due idee di fondo: la riaffermazione di un principio e la sanatoria di un pregresso. Il principio riaffermato è che i beni oggetto di uso civico debbono pur sempre essere considerati – nonostante i cambiamenti di tempo, storici e culturali – come mezzi per il soddisfacimento di bisogni, anche se in senso lato, delle popolazioni e che l'uso civico, che ha consentito di salvare vaste aree dalla speculazione selvaggia, per la sua adattabilità può essere trasformato in un valido strumento di tutela ambientale e di recupero produttivo delle terre ad esso assoggettate. Questo uso, dicevo, è da configurarsi con una visione più ampia e moderna come il perseguimento di qualsiasi utilità detraibile dai beni anzidetti a vantaggio della collettività.

Questo principio va riaffermato e fatto salvo ad ogni costo laddove i terreni non hanno irrimediabilmente perso la loro originaria configurazione, laddove motivate scelte urbanistiche comunali non hanno altrimenti deciso, ma sempre all'interno di una sanatoria che deve essere limitata nel tempo e senza più consentire o tollerare che ciò possa ancora accadere in futuro. Ritengo che gli usi civici siano una parte importante della nostra storia e della nostra cultura, abbiamo il dovere di tramandarli alle generazioni future come chi ci ha preceduto ha fatto per noi. Questo Consiglio, con questa legge, credo che debba dire in modo inequivocabile che gli usi civici non solo non vengono soppressi, ma vengono riaffermati per il futuro e che non sarà più consentito che ignoranza e buona fede, che non vogliamo mai cessare di considerare presenti, violino i diritti delle comunità.

Sarebbe opportuno tuttavia che questo Consiglio regionale, proprio perché ha competenza legislativa esclusiva, primaria, in materia di usi civici, decida di porre delle norme concrete anche per regolare l'esercizio dell'uso civico in tutto quel vasto patrimonio di terre suscettibile di un utilizzo razionale e moderno, sotto i più svariati aspetti. In quest'ottica perciò io ritengo che debba essere vista la ricostituzione del patrimonio boschivo che potrebbe essere ad esempio organicamente inserito nelle

aree del demanio regionale; è oggi anche più che mai necessario che l'Assessorato dell'agricoltura, in ottemperanza della legge regionale numero 12 del 1994, articolo 5, provveda urgentemente al censimento e alla conoscenza dei beni regionali gravati da uso civico per poterli valorizzare ed utilizzare in modo più produttivo e più opportuno. Quanto a quei beni che hanno ormai irreversibilmente persa la loro conformazione originaria, di cui ci stiamo occupando, va ribadita l'esigenza di giungere ad una sanatoria che ponga fine ad un contenzioso annoso in cui la stessa certezza del diritto è gravemente ed irrimediabilmente compromessa.

I paletti posti, comunque, a mio avviso, garantiscono sostanzialmente alcuni principi su cui la Commissione è stata sostanzialmente d'accordo. La limitazione temporale dell'intervento al 1985, la sua efficacia esclusiva in quei territori individuati a seguito di destinazione urbanistica prevista nei piani comunali di fabbricazione regolarmente approvati ed esecutivi, terzo la procedura di dismissione che è garantita nei confronti delle comunità. In questo modo si sana il pregresso, ma si ottiene anche di aprire gli occhi a tutte le amministrazioni locali al fine di evitare per il futuro il ripetersi di quei fatti incresciosi che con questa legge si vogliono sanare. Annuncio perciò il voto favorevole del mio Gruppo alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (Progr. Fed.). Annuncio anch'io il voto favorevole del mio Gruppo e difendendo il lavoro che la Commissione unitariamente ha svolto in questi mesi. Come altri colleghi hanno detto, abbiamo lavorato intensamente per migliorare il provvedimento. Così come nel passato ho difeso la legge di fronte a chi sosteneva che stavamo approvando una legge truffa e salva speculatori (convinto come sono convinto che comunque era necessario intervenire in una situazione compromessa, perché era inutile e dannoso mantenere un vincolo ed un uso che non poteva essere esercitato

creando danni a quelle comunità e a quelle popolazioni), difendo oggi il lavoro della Commissione e dell'Aula. E' una buona legge? Non saprei. Quando si interviene per sanare situazioni, come quelle che si sono costituite, non si può dire; certamente avremmo voluto tutti non dover emanare una legge come questa, perciò ciò avrebbe significato che quelle aree erano state correttamente alienate, invece comunque disattenzione e abusi ci sono stati. Quelle aree erano compromesse ed abbiamo voluto limitare l'intervento esclusivamente ad esse. L'unico elemento che ha portato la Commissione a predisporre il provvedimento è che le amministrazioni locali nel momento in cui hanno alienato quelle terre non erano a conoscenza di quel vincolo, per cui oggi con la nuova legge possono ripristinare il vincolo su altri terreni comunali per risarcire le popolazioni interessate.

Quindi il mio voto favorevole per una legge che non credo, come dicevano gli onorevoli Ballero e Bonesu, non risolva il problema, risolve il problema delle aree compromesse e forse non favorisce ulteriori abusi su quelle aree e su quei territori. E' questo l'elemento che mi porta a votare a favore perché sana una situazione già realizzata ma non favorisce nuovi abusi ai quali ritengo giusto che il Consiglio non debba dare ulteriori spazi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (F.I.). Cari colleghi, signor Presidente, indubbiamente il testo esitato dalla Commissione, alla quale hanno partecipato i commissari del mio Partito, è un testo sufficientemente corretto ed apprezzabile. Certo in quest'Aula avremmo voluto ulteriormente migliorarlo, estendere l'abolizione del contenzioso e favorire i Comuni anche con delle ulteriori agevolazioni, che io chiamo agevolazioni e non abusi, perché il termine abuso lascia sottintendere che ci sia realmente un sotterfugio per sottrarsi ai doveri di legge. Io parlo delle agevolazioni che i vari Comuni avrebbero potuto avere con un testo riveduto in Aula rispetto a

quello della Commissione. Ciò non toglie che esistono delle situazioni di fatto, esiste un contenzioso dei Comuni, esiste la necessità di dover arrivare ad una sanatoria per tutto ciò che era il pregresso; con questa consapevolezza responsabilmente lascio liberi i consiglieri del Gruppo di Forza Italia di esprimersi secondo una loro coscienza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). Non vi è dubbio che la situazione obiettiva meritasse un intervento legislativo. Io non so se questa legge sia sufficiente per affrontare e risolvere i problemi di fronte ai quali ci troviamo, certamente ha o può avere delle zone d'ombra, però votare a favore di questa legge significa accettare anche ciò che con petizione di principio i proponenti hanno scritto nella relazione, allorquando affermano che le amministrazioni comunali avrebbero in passato alienato a terzi terreni gravati da uso civico nell'inconsapevole convinzione che detti terreni facessero parte del patrimonio disponibile. Io penso che forse per qualche sindaco deve essere stato effettivamente così, "inconsapevole convinzione", per molti altri invece non credo che sia stata inconsapevole convinzione, anzi forse era una convinzione colpevole, perché hanno dato largo spazio alle speculazioni edilizie, hanno guastato le coste, hanno creato delle condizioni ambientali difficili.

Il che non significa che non si dovesse intervenire e che non si debba intervenire. Però un voto a favore in questo momento, a mio giudizio, avrebbe un significato di avallo, di approvazione, quasi un "mettiamo una pietra sopra le malefatte del passato"; votare contro vorrebbe significare non accettare una situazione di fatto e quindi non porre rimedio, anzi rendendo gli attuali amministratori, questo sì, inconsapevoli vittime delle malefatte del passato. Pertanto il Gruppo di Alleanza Nazionale ritiene di doversi astenere.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico della proposta di legge numero 57.

Rispondono sì i consiglieri: Berria - Busonera - Casu - Cherchi - Cucca - Degortes - Deiana - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Falconi - Ferrari - Floris - Fois Pietro - Ghirra - Giagu - Ladu - Loddo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Marrocu - Marteddu - Murgia - Obino - Petrini - Piras - Randaccio - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sassu - Scano - Secci - Zucca.

Rispondono no i consiglieri: Bertolotti - Bonesu - Concas - Diana - Granara - Lombardo - Marracini - Serrenti.

Si sono astenuti i consiglieri: Amadu - Aresu - Biggio - Carloni - Fois Paolo - Frau - La Rosa - Masala - Nizzi - Vassallo.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	52
votanti	42
astenuti	10
maggioranza	22
favorevoli	34
contrari	8

(Il Consiglio approva).

Discussione della proposta di legge Fois Paolo - Pittalis - Petrini - Cadoni - Boero - Cherchi - Degortes - Diana - Fantola - Ghirra - Lippi - Lorenzoni - Onida - Piras - Randaccio - Scano - Amadu - Concas - Demontis: "Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale" (123)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione e l'approvazione della proposta di legge numero 123, relatore il consigliere Paolo Fois.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Paolo Fois,

relatore.

FOIS PAOLO (Progr. Fed.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di poter esprimere la soddisfazione della Commissione e ritengo anche del Consiglio, perché questa proposta di legge, dopo alcuni slittamenti, viene all'esame del Consiglio stesso. La soddisfazione è dovuta, sia all'importanza sul piano politico di questa legge, come preciserò tra un attimo, sia ai riflessi positivi per quanto riguarda lo sviluppo di attività economiche grazie anche a ulteriori finanziamenti dell'Unione Europea che l'approvazione di questa legge consente.

Credo di poter molto brevemente illustrare le caratteristiche di questa legge incominciando dalle sue finalità. La prima si propone di colmare un divario che sussiste tra la Regione Sardegna, finora priva di una legislazione organica in materia, le Regioni e le Province autonome che hanno già votato delle leggi sulla cooperazione internazionale, finora sono già quindici. In secondo luogo stiamo dotando la Regione di una legge che la pone in posizione di avanguardia rispetto alle altre Regioni italiane, questo essenzialmente perché non ci siamo limitati a disciplinare l'aspetto della collaborazione con i Paesi in via di sviluppo, ma abbiamo regolamentato in modo organico anche quello della collaborazione interregionale secondo un orientamento, accogliendo delle esigenze che sono sempre più avvertite, sul piano internazionale ed europeo. In questo modo ho anche anticipato una terza finalità della proposta di legge che è quella di stabilire uno stretto rapporto tra cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e collaborazione interregionale, nel senso che, quest'ultima può favorire una crescita delle attività con i Paesi in via di sviluppo che altrimenti le singole Regioni prese isolatamente non potrebbero adeguatamente svolgere.

Quanto alla struttura di questa legge, la stessa tiene conto di quello che ho già enunciato in sede di definizione delle finalità. La struttura è centrata da un lato sul principio e sulla materia della collaborazione con i Paesi in via di sviluppo, e in secondo luogo con la collaborazione con le altre Regioni, accogliendo in

questo anche delle esigenze che sono state sottolineate dalla Giunta regionale e che la Commissione ha pienamente condiviso. La proposta di legge, proprio perché regola queste due questioni collegate ma da tenere distinte, ha previsto due capi: il primo dedicato alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e il secondo alla collaborazione internazionale che è, essenzialmente, una collaborazione con le altre regioni europee e comunitarie.

Detto questo per la struttura, passo brevemente ad accennare il contenuto il quale, per quanto riguarda la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, pone l'accento sull'informazione, sulla formazione, sulla concessione di borse di studio, la cooperazione tra imprese, il sostegno al volontariato, cioè tutta una serie di iniziative che non mi sembra il caso di illustrare ma che, appunto, permettono di realizzare questa cooperazione con i paesi in via di sviluppo, non soltanto *in loco*, ma anche in Sardegna, soprattutto per quanto riguarda la formazione.

Principio comune ai due capi è quello della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e della collaborazione internazionale. L'accento è posto, in un caso e nell'altro, sulla collaborazione nell'area mediterranea. Questo appunto è uno degli aspetti più caratterizzanti: una legge votata dalla Regione Sardegna che mostra una particolare attenzione per l'area mediterranea, un'esigenza di dare applicazione a tendenze che si sono saldamente affermate a livello comunitario e a livello internazionale, e riconoscimento del ruolo delle regioni e degli enti locali. E' significativo, appunto, questo richiamo esplicito alle autonomie locali, perché la collaborazione interregionale e la collaborazione con i Paesi in via di sviluppo non deve concretarsi con iniziative della sola Regione.

Per finire un accenno ai principi comuni contenuti in questa proposta di legge e nella legge sull'istituzione dell'ufficio informazione a Bruxelles, che noi abbiamo votato alla fine di gennaio di quest'anno. L'una e l'altra legge, pur essendo differenti, esigono sostanzialmente degli interventi di diverso tipo: da un lato è necessario, dopo la legge sull'istituzione dell'Ufficio a Bruxelles e dopo questa legge, che

venga definito o che si proceda a un riassetto nell'organizzazione degli uffici della Giunta, in attuazione della legge numero 421, ma anche accogliendo le esigenze profondamente sentite in seno a questo Consiglio regionale. Un'altra conseguenza dell'approvazione di queste due leggi è il fatto che, d'ora in poi, la Regione non può non formulare degli indirizzi precisi per quanto riguarda la politica da seguire, e da parte dell'Ufficio informazione a Bruxelles, e in sede di collaborazione internazionale; appunto, in questo senso il Consiglio ha già mostrato una particolare sensibilità votando una risoluzione, un ordine del giorno, nel momento in cui è stata approvata la legge sull'Ufficio a Bruxelles, che tocca e anticipa anche azioni che devono svilupparsi all'interno di questa collaborazione internazionale, di questa cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Gli emendamenti in larga misura risentono di questo inserimento, anche nel testo della legge, di una divisione chiara tra collaborazione interregionale e cooperazione con i Paesi in via di sviluppo; sono stati concordati con la Giunta e rispondono pienamente alle finalità della legge. Questo è l'impianto, le finalità, il contenuto, i principi propri di questa legge che, spero, il Consiglio regionale voglia discutere e votare perché è una legge che risponde a un'esigenza profondamente sentita anche dagli operatori economici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MANCHINU (Progr. S.F.D.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.* La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del Titolo.

VASSALLO, *Segretario*:

Titolo

Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale.

PRESIDENTE. Al Titolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Fois - Lippi

Dopo il titolo è inserito il seguente:

Capo I

Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. (1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Paolo Fois per illustrare l'emendamento.

FOIS PAOLO (Progr. Fed.), *relatore*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MANCHINU (Progr. S.F.D.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione il Titolo. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 1.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 1

Finalità

1. La Regione, al fine di promuovere la cultura della pace e della solidarietà tra i popoli, specie nell'ambito della regione mediterranea, partecipa alle attività di cooperazione allo sviluppo ed ai progetti di collaborazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali governative e non governative, in conformità ai principi contenuti nella legislazione statale nonché negli atti internazionali e comunitari in materia.

PRESIDENTE. All'articolo 1 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Fois - Lippi

Art. 1

Al comma 1 le parole "con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali governative e non governative" sono sostituite dalla parola "internazionale". (2)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Paolo Fois per illustrare l'emendamento.

FOIS PAOLO (Progr. Fed.), *relatore*. L'emendamento risponde all'esigenza di dare alla legge, attraverso una diversa formulazione dell'articolo 1, quella maggiore ampiezza richiesta dal fatto che la legge stessa, inizialmente dedicata unicamente alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ha esteso il suo campo di applicazione anche alla collaborazione internazionale e interregionale.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MANCHINU (Progr. S.F.D.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 2

Ambiti di intervento

1. La Regione avanza proposte alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e partecipa alle iniziative promosse dalla stessa Direzione generale in ordine alle seguenti attività di cooperazione:

a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e la costruzione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione di iniziative, anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;

c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo "in loco", in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di coopera-

zione allo sviluppo;

d) di sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee, anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;

e) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per assicurare un'effettiva tutela dei diritti umani nonché per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna attraverso la sua diretta partecipazione ai processi decisionali e politici nei Paesi in via di sviluppo;

f) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

2. La Regione partecipa agli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni. A tal fine la Regione può fornire anche direttamente beni ed attrezzature nonché personale specializzato sia volontario, sia messo a disposizione dagli enti strumentali e territoriali della Regione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Paolo Fois. Ne ha facoltà.

FOIS PAOLO (Progr. Fed.), *relatore*. Soltanto per sottolineare come quest'articolo 2 sia stato formulato nel preciso intento di non fare riferimento ad alcuna legge vigente; quella che regola la materia è una legge del 1987, siccome questa legge dovrebbe essere tra breve modificata, un riferimento a una legge precisa avrebbe comportato poi la necessità di una modifica della legge regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2 bis.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 2 bis

Cooperazione interregionale

1. Nel rispetto delle norme internazionali, comunitarie e statali in materia, la Regione partecipa altresì ai progetti di cooperazione con altre regioni europee e mediterranee, con particolare riferimento ai progetti concordati nell'ambito dell'Associazione delle Regioni d'Europa, della Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime d'Europa, dell'Accordo IMEDOC del 9 maggio 1995 e della Carta del Bacino del Mediterraneo firmata a Bruxelles il 17 novembre 1995.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento soppressivo totale Fois - Lippi

Art. 2 bis

L'articolo 2 bis è soppresso. (3)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Paolo Fois per illustrare il suo emendamento.

FOIS PAOLO (Progr. Fed.), *relatore*. L'emendamento risponde a quanto ho brevemente tratteggiato nella presentazione della legge, cioè poiché la collaborazione interregionale risponde ad esigenze diverse da quella della cooperazione con Paesi in via di sviluppo, e soprattutto a procedure diverse, si è ritenuto, d'accordo con la Giunta, di spostare l'articolo, con qualche adattamento, in un capo secondo da collocare alla fine della legge stessa.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere

della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MANCHINU (Progr. S.F.D.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Quindi l'articolo 2 bis è soppresso.

Si dia lettura dell'articolo 3.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 3

Coordinamento e sostegno delle iniziative a livello regionale

1. La Regione cura la promozione, l'armonizzazione ed il coordinamento, a livello regionale, delle proposte di iniziativa avanzate dagli enti locali e da soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale nelle attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, assicurando nei rapporti con il Ministero degli Affari esteri il necessario raccordo amministrativo e informativo. La Regione partecipa altresì al cofinanziamento dei programmi comunitari con i Paesi in via di sviluppo.

2. Per la predisposizione dei progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge, la Giunta regionale fornisce, attraverso i propri uffici e gli enti strumentali, l'opportuna assistenza tecnica agli enti locali, alle organizzazioni non governative ed alle associazioni di volontariato riconosciute che ne abbiano fatto espressa richiesta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 4

Progetti regionali d'intervento

1. In attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, la Regione definisce annualmente, sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 13 della presente legge e d'intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, propri progetti d'intervento, riguardanti settori di specifica competenza regionale, nel rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dal CIPE di cui all'articolo 6 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373.

2. I progetti sono definiti dalla Giunta regionale in conformità alle direttive impartite dal Consiglio ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Fois - Lippi

Art. 4

Al comma 1 le parole "degli articoli 1 e 2" sono sostituite dalle parole "dell'articolo 2". (4)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Paolo Fois per illustrare il suo emendamento.

FOIS PAOLO (Progr. Fed.), *relatore*. L'emendamento risponde all'esigenza di legare più strettamente i progetti regionali di intervento alla cooperazione coi Paesi in via di sviluppo, quindi alle relative procedure.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MANCHINU (Progr. S.F.D.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 5

Attuazione degli interventi

1. Agli interventi di cui all'articolo 4 della presente legge la Regione dà attuazione, previa stipula di una convenzione con la Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

2. La Giunta regionale attua gli interventi:

a) direttamente, attraverso i propri uffici o quelli degli enti strumentali della Regione;

b) previa convenzione con enti locali, organizzazioni non governative e associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge regionale 13 ottobre 1993, n. 39, operanti, in base al proprio statuto, nel campo della cooperazione allo sviluppo, Università, enti ed istituzioni di ricerca ed imprese aventi sede nella Regione.

3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono stipulate dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Cherchi. Ne ha facoltà.

CHERCHI (Progr. Fed.). Solo per sottolineare nell'articolo 5 i mezzi attraverso i quali la Regione attua gli interventi di cooperazione. In particolare mi preme sottolineare il fatto che le convenzioni che saranno stipulate a cura della Giunta regionale interessano gli enti locali, le organizzazioni non governative, le associazioni di volontariato, riconoscendo di fatto una presenza molto importante nel campo della cooperazione internazionale, in modo particolare diretta verso i così detti Paesi del terzo mondo, che già è affermata da numerosissimi anni e passa appunto attraverso le associazioni così dette non governative e le associazioni di volontariato.

Si tratta evidentemente di dare un riconoscimento nello spirito della legge nazionale, che già prevede la stipula di apposite convenzioni con le organizzazioni non governative e con le organizzazioni di volontariato che già operano in questo settore. Pur nella ristrettezza di quanto questa legge prevede come finanziamento, che è una cifra devo dire assolutamente simbolica, comunque è un ottimo punto di partenza per lo sviluppo di questa cooperazione internazionale. Ritegno opportuno sottolineare il ruolo positivo di questo articolo 5 nel riconoscere un fenomeno già ampiamente presente nel mondo della cooperazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

VASSALLO, Segretario:

Art. 6

Attività di informazione

1. La Regione, al fine di assicurare la più

ampia valorizzazione e mobilitazione delle risorse umane e materiali presenti sul proprio territorio, nonché le necessarie funzioni di armonizzazione delle proposte provenienti dagli enti locali e dai diversi soggetti operanti nell'ambito della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, promuove una costante azione di informazione e consulenza sulle linee generali e sulle modalità concrete di attuazione dei programmi statali di cooperazione.

2. A tal fine la Regione provvede a svolgere una azione di raccolta di informazioni concernenti le vocazioni, le potenzialità, le specializzazioni dei suddetti soggetti pubblici e privati, assicurando una costante canalizzazione di esse nei confronti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

3. E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, l'Archivio regionale di documentazione sulla cooperazione ed educazione allo sviluppo per la raccolta, la sistemazione, la diffusione di studi, ricerche, pubblicazioni, audiovisivi sui Paesi in via di sviluppo, il censimento delle organizzazioni non governative riconosciute e delle associazioni di volontariato di cui al comma 2 dell'articolo 5 operanti sul territorio regionale e delle attività indirizzate alla cooperazione ed all'educazione allo sviluppo. Una apposita sezione dell'Archivio è dedicata alla condizione della donna nei Paesi in via di sviluppo. L'Archivio opera anche in collegamento con altre banche dati di settore.

4. Per la realizzazione dell'Archivio la Regione può avvalersi della collaborazione di enti pubblici e di istituti e centri di documentazione nazionali e comunitari specializzati in materia.

5. L'Archivio è reso accessibile al pubblico secondo modalità da definirsi con specifico regolamento adottato con delibera della Giunta regionale.

6. Alla gestione e conservazione dell'Archivio regionale provvede il Centro Elaborazione Dati, d'intesa con Ufficio dei rapporti con la C.E. della Presidenza della Giunta regionale.

7. Per lo svolgimento di funzioni sia di banca dati che di supporto operativo la Regione aderì-

sce all' "Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo", struttura associativa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Foïs - Lippi

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Art. 6

Attività di informazione

1. La Regione, al fine di assicurare la più ampia valorizzazione e mobilitazione delle risorse umane e materiali presenti sul proprio territorio, nonché le necessarie funzioni di armonizzazione delle proposte provenienti dagli enti locali e dai diversi soggetti operanti nell'ambito della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, promuove una costante azione di informazione e consulenza sulle linee generali e sulle modalità concrete di attuazione dei programmi statali di cooperazione.

2. A tal fine la Regione provvede a svolgere una azione di raccolta di informazioni concernenti le vocazioni, le potenzialità, le specializzazioni dei suddetti soggetti pubblici e privati, assicurando una costante canalizzazione di esse nei confronti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

3. E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, l'Archivio regionale di documentazione sulla cooperazione ed educazione allo sviluppo per la raccolta, la sistemazione, la diffusione di studi, ricerche, pubblicazioni, audiovisivi sui Paesi in via di sviluppo, il censimento delle organizzazioni non governative riconosciute e delle associazioni di volontariato di cui al comma 2 dell'articolo 5 operanti sul territorio regionale e delle attività indirizzate

alla cooperazione ed all'educazione allo sviluppo. Una apposita sezione dell'Archivio è dedicata alla condizione della donna nei Paesi in via di sviluppo. L'Archivio è aperto al pubblico ed opera anche in collegamento con altre banche dati di settore.

4. Per la realizzazione dell'Archivio la Regione può avvalersi della collaborazione di enti pubblici e di istituti e centri di documentazione nazionali e comunitari specializzati in materia.

5. Per lo svolgimento di funzioni sia di banca dati che di supporto operativo la Regione aderisce all' "Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo", struttura associativa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. (5)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Paolo Foïs per illustrare il suo emendamento.

FOIS PAOLO (Progr. Fed.), *relatore*. Signor Presidente, colleghi, in realtà si tratta di un emendamento che riproduce in larga misura il testo del precedente articolo. Soltanto, invece di parlare di un archivio reso accessibile al pubblico secondo modalità da definirsi con specifico regolamento, abbiamo detto che l'archivio è aperto al pubblico.

Questo secondo un orientamento di carattere generale che è quello di prevedere la massima diffusione, pubblicità e accesso agli atti e ai documenti amministrativi.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MANCHINU (Progr. S.F.D.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 7

Attività di educazione allo sviluppo

1. La Regione, in conformità con quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2, formula proposte per la realizzazione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo particolarmente rivolti ai vari gradi dell'istruzione scolastica e professionale.

2. A tal fine la Giunta regionale predispone le iniziative da proporre alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri in conformità ai principi della legislazione statale in materia.

3. Le medesime iniziative potranno essere realizzate con il contributo attivo degli enti locali, delle Università, di organizzazioni non governative, delle associazioni di volontariato di cui al comma 2 dell'articolo 5, di enti ed istituti di ricerca tramite la stipula di apposite convenzioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 8

Attività di formazione

1. La Regione, in conformità con quanto stabilito dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, e con il concorso degli enti locali, propone annualmente alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri la realizzazione di specifici programmi o corsi diretti:

a) alla formazione di personale residente in Sardegna destinato a svolgere attività di co-

operazione allo sviluppo;

b) alla formazione professionale di cittadini di Paesi in via di sviluppo, mediante l'organizzazione di corsi di specializzazione e di stage in Sardegna ed alla formazione di formatori;

c) alla formazione professionale ed alla promozione sociale di cittadini di Paesi in via di sviluppo, immigrati, con l'obiettivo di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro o il rientro nei Paesi d'origine.

2. A tal fine la Regione, sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 13, individua nel proprio territorio la rete dei soggetti che svolgono o possono svolgere, in base a specifiche competenze, corsi di specializzazione che favoriscano lo sviluppo dei Paesi emergenti.

3. Nei programmi di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere incluse iniziative di scambi culturali e scambi giovanili, tendenti a promuovere una migliore reciproca conoscenza delle diverse realtà socio-culturali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 9

Borse di studio

1. La Regione istituisce borse di studio in favore di giovani residenti nell'Isola o figli di emigrati sardi all'estero ovvero giovani provenienti da Paesi in via di sviluppo, iscritti in Università aventi sede nella Regione, che svolgano tesi di laurea finalizzate alla migliore conoscenza dei problemi della cooperazione allo sviluppo o all'individuazione di possibili iniziative da attuarsi ai sensi della presente legge.

2. Il numero, l'ammontare e le modalità di erogazione delle borse di studio sono determinati annualmente dalla Giunta regionale, su

proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Foïs - Lippi

Art. 9

All'articolo 9, comma 1, dopo le parole "cooperazione allo sviluppo" aggiungere "e della collaborazione interregionale".

Al comma 2 dopo la parola "sport" togliere le seguenti: "di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio". (6)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Paolo Foïs per illustrare il suo emendamento.

FOIS PAOLO (Progr. Fed.), *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento numero 6, al comma 1 esso risponde alle finalità su cui mi sono più volte soffermato, e cioè l'ampliamento del campo di applicazione alla collaborazione interregionale. Per quanto riguarda l'emendamento al comma secondo, è dovuto alla esigenza di modificare una norma che per disattenzione iniziale non teneva conto del fatto che in materia di borse di studio la competenza è ormai unicamente dell'Assessore della pubblica istruzione. Quindi il concerto con l'Assessore della programmazione non era più necessario.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MANCHINU (Progr. S.F.D.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Macciotta. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA (P.D.). Signor Presidente, solo per una breve precisazione. Quando si parla di borse di studio i possibili fruitori sono chiaramente identificati in questo articolo 9. Io volevo ricordare che esiste la necessità e la possibilità, come segnalato nell'articolo successivo, di giovani provenienti dai Paesi in via di sviluppo, laureati, che vogliano seguire corsi di specializzazione e conseguire i diplomi relativi presso le università sarde. Questa ai tempi in cui ero direttore di una scuola di specializzazione era una categoria già chiaramente individuata tra quelle in prima fila per fruire dei posti in eccedenza per le borse di studio concesse sia nazionali che regionali, categoria che comprendeva dipendenti ospedalieri, medici in servizio permanente effettivo e giovani provenienti dai paesi in via di sviluppo, cioè in essa rientravano categorie che si considerava non costassero niente allo Stato o alla Regione perché già fruivano di stipendi.

Il che mi fa pensare, ma non ho mai avuto modo di verificare, che questi giovani eventualmente fossero finanziati da provvedimenti di borse di studio del Ministero degli esteri. Se così è, non ho niente da aggiungere a quanto previsto dalla legge in quanto possono farlo perché è già contemplato dall'articolo successivo. Se così non fosse, e chiedevo una verifica, forse si potrebbe inserire anche questa possibilità tra le borse di studio anziché limitarle soltanto alle categorie indicate. Era soltanto un suggerimento per un'eventuale, se è il caso, successiva modifica su questo punto.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 9. Chi lo ap-

prova alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

VASSALLO, Segretario:

Art. 10

Istituzione del Collegio Mediterraneo
Universitario (CMU)

1. Nell'ambito dei più ampi accordi di collaborazione sociale, scientifica e educativa con i Paesi in via di sviluppo dell'area mediterranea, l'Amministrazione regionale promuove, d'intesa con il competente Ministero degli affari esteri e le Università della Sardegna e per il tramite degli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU), la costituzione del Collegio Mediterraneo Universitario (CMU), avente la finalità di ospitare figli di emigrati sardi all'estero e giovani provenienti dai Paesi in via di sviluppo che intendano seguire corsi di specializzazione o conseguire presso le Università della Sardegna diplomi universitari e diplomi di laurea.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Petrini. Ne ha facoltà.

PETRINI (P.D.). Signor Presidente, colleghi, questa proposta di legge che istituisce le norme di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale, che è stata illustrata dall'onorevole Paolo Fois, è particolarmente attuale perché cade esattamente nel semestre della Presidenza italiana nella Comunità Europea, e subito dopo la Conferenza di Barcellona. Questa è un'occasione in cui è stato varato il progetto di sviluppo per i Paesi del Mediterraneo, intendendo il Mediterraneo chiaramente nella sua globalità dallo Stretto di Gibilterra al Bosforo. Il Comitato delle Regioni di Bruxelles ha redatto un elenco di proposte per agire nelle più svariate direzioni e una di queste è appunto il sostegno agli scambi culturali, una cooperazione e un'assistenza tecnica

al fine di ridurre l'emigrazione clandestina, il traffico di droga, il terrorismo e la criminalità internazionale. Un'altra proposta è lo sviluppo integrato delle risorse umane finalizzate all'educazione e alla formazione professionale. Lo sviluppo dell'educazione in tutte le sue componenti, ivi compreso il campo della scienza e della tecnologia che è poi una delle leve dello sviluppo. Uno sforzo speciale deve essere perseguito nei campi primari e secondari ed anche nella ristrutturazione dei loro sistemi di insegnamento superiore.

Nel campo della formazione professionale un'attenzione particolare deve essere posta per migliorare qualità e capacità di innovazione dei sistemi di formazione, mettendo un accento particolare sull'integrazione dei giovani, in particolare delle donne, nel mondo del lavoro. Sappiamo che la Comunità è pronta a mettere la sua esperienza a disposizione degli interlocutori mediterranei, vigilando nel rispetto reciproco delle identità culturali. Inoltre è disposta a dare il suo sostegno agli scambi culturali; infatti nel campo della cultura la Comunità deve vigilare per promuovere la comprensione reciproca di tutte le parti del Mediterraneo, stimolando e facilitando il dialogo e gli scambi tra gli ideatori, le associazioni e gli enti a finalità culturale. Tutto questo ci sembra essere molto importante in questo contesto di sostegno agli sforzi di informazione e di comunicazione nella Regione mediterranea.

Il Consiglio ed il Parlamento europeo hanno adottato il quarto programma-quadro di azioni comunitarie, di ricerca, di sviluppo tecnologico per il periodo '94-'98, che definisce in particolare le attività da svolgere nel settore della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. Il rafforzamento delle basi di ricerca scientifica e tecnologica dell'Unione Europea si realizza anche attraverso un adeguato livello di cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali fondato sul principio dell'interesse reciproco. Il Consiglio dell'Unione Europea ritiene che l'attuazione di questo programma tratteggiato contribuisca al rafforzamento delle sinergie tra l'attività di ricerca scientifica tecnologica nell'ambito

della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali condotte dai centri di ricerca, dalle università e dalle imprese stabilite negli Stati membri.

Detto questo non sfugge a nessuno l'importanza dell'articolo 10 di questa legge che stiamo votando, cioè l'istituzione del Collegio mediterraneo universitario. Istituire questo Collegio mediterraneo, che ospiterà i figli di emigrati sardi all'estero e giovani provenienti da Paesi in via di sviluppo per conseguire corsi di specializzazione presso le università della Sardegna, significa nel primo caso che i figli degli emigrati non recideranno ma stringeranno ancora di più i legami per approfondire le loro radici nelle tradizioni della Sardegna, e nel secondo caso sfruttando la libertà culturale dell'Università si potrà istituire un dialogo privilegiato e agevolato.

Il ruolo dell'Università si iscrive nel dialogo euromediterraneo con i suoi compiti: primo, formazione dei ricercatori; secondo, diffusione delle conoscenze; terzo, con la sua logica, cooperazione decentrata in grado così di assicurare scambi culturali e informativi. Quindi lasciare fuori l'Università sarebbe senz'altro una grave carenza. Nella nostra legge abbiamo particolarmente insistito, non per una questione di dettaglio, ma perché è un elemento portante, una pietra d'angolo per queste due nostre Università sarde; non partecipazione passiva ma attiva, diventare da spettatori primi protagonisti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 11.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 11

Sostegno alle attività delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato

1. La Regione, in conformità con quanto stabilito dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, favorisce la realizzazione di attività promosse da organizzazioni non governative e dalle associazioni di volontariato, di cui al comma 2 dell'articolo 5, con riferimento sia ad interventi in Paesi in via di sviluppo che ad iniziative di informazione e educazione allo sviluppo, da attuarsi sul territorio regionale.

2. A tal fine la Regione può erogare, secondo modalità e termini da determinarsi con regolamento di attuazione della presente legge, contributi annui alle organizzazioni non governative, operanti in Sardegna nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e che abbiano ottenuto il riconoscimento di idoneità di cui all'articolo 28 della legge n. 49 del 1987, e alle associazioni di volontariato riconosciute in base alla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, e operanti, in base al proprio statuto, nel campo della cooperazione allo sviluppo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 12

Interventi straordinari

1. La Giunta regionale, al verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 2, è autorizzata ad assumere spese per interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite, previa consultazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero degli affari esteri.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 13

Comitato tecnico-scientifico

1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito un Comitato tecnico-scientifico, quale organo di consulenza per gli interventi previsti dalla presente legge, composto di sette esperti, in rappresentanza degli enti, associazioni ed imprese di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della presente legge.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e resta in carica per la durata della legislatura.

3. Ai componenti il Comitato sono attribuiti gettoni di presenza di cui agli articoli 7 e 17 bis della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, modificata dalle leggi regionali 19 maggio 1983, n. 14, 27 aprile 1984, n. 13 e 22 giugno 1987, n. 27.

4. Le funzioni di supporto al Comitato e quelle relative all'espletamento dei compiti che la legge pone a carico della Giunta regionale sono svolte dall'Ufficio preposto, presso la Presidenza della Giunta regionale, ai rapporti comunitari ed alla cooperazione internazionale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Foïs - Lippi

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

Art. 13

Comitato tecnico-scientifico

1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito un Comitato tecnico-scientifico,

quale organo di consulenza per gli interventi previsti dalla presente legge. Il Comitato, presieduto dal Presidente della Giunta regionale è composto di nove esperti, di cui 3 designati rispettivamente, dalle rappresentanze degli enti locali, dalle Associazioni degli imprenditori, dagli enti e dalle istituzioni di ricerca; 2 designati dalle Università degli studi di Cagliari e Sassari; 3 designati dalle organizzazioni non governative e di volontariato di cui all'articolo 11, comma 2.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e resta in carica per la durata della legislatura.

3. Ai componenti il Comitato sono attribuiti i gettoni di presenza di cui agli articoli 7 e 17 bis della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, modificata dalle leggi regionali 19 maggio 1983, n. 14, 27 aprile 1984, n. 13 e 22 giugno 1987, n. 27.

4. Le funzioni di supporto al Comitato e quelle relative all'espletamento dei compiti che la legge pone a carico della Giunta regionale sono svolte dall'Ufficio preposto, presso la Presidenza della Giunta regionale, ai rapporti comunitari ed alla cooperazione internazionale. (7)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Paolo Foïs.

FOÏS PAOLO (Progr. Fed.), *relatore*. Presidente, colleghi, l'emendamento consiste essenzialmente in alcune variazioni apportate al paragrafo 1 ed essenzialmente si è precisato che il Comitato sarà presieduto dal Presidente della Giunta regionale e poi si è indicato per ciascuna delle categorie il numero dei rappresentanti che siederanno nel Comitato tecnico-scientifico, per questo motivo si è portato il numero complessivo da 7 a 9.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MANCHINU (Progr. S.F.D.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Io chiedo ai presentatori di cancellare le parole "e resta in carica per la durata della legislatura". Noi abbiamo predisposto la legge numero 11 per uniformare tutte le durate degli organi, non vedo perché in ogni occasione dobbiamo fissare un nuovo termine diverso, per cui o il presentatore cassa questa parte o ne chiedo la votazione per parti separate.

PRESIDENTE. ha facoltà di parlare il consigliere Paolo Fois, relatore.

FOIS PAOLO (Progr. Fed.), *relatore*. Il relatore accoglie la proposta dell'onorevole Bonesu.

PRESIDENTE. Allora il relatore accoglie la proposta dell'onorevole Bonesu quindi il punto 2 dell'emendamento numero 7 risulta così formulato: "il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa".

Metto quindi in votazione l'emendamento numero 7.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 14

Iniziative per favorire la partecipazione delle imprese sarde ad attività di cooperazione

1. La Regione favorisce, attraverso iniziative di informazione e consulenza, la predispo-

sizione di progetti di fattibilità e la loro realizzazione, al fine di consentire il trasferimento di sistemi e tecnologie appropriate, realizzate da imprese sarde, nell'ambito di programmi finanziati da organismi internazionali e dall'Unione Europea.

2. Tali iniziative possono essere svolte dagli enti strumentali della Regione in collaborazione con associazioni ed istituti pubblici e privati di carattere regionale, tramite la stipula di convenzioni.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Fois - Lippi

Art. 14

Nel titolo dell'articolo 14 dopo le parole "di cooperazione" aggiungere le seguenti "e della collaborazione interregionale". (8)

Emendamento aggiuntivo Fois - Lippi

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

Capo II

Collaborazione internazionale. (9)

PRESIDENTE. Per illustrare questi emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Paolo Fois, relatore.

FOIS PAOLO (Progr. Fed.), *relatore*. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MANCHINU (Progr. S.F.D.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta li

accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 15

Partecipazione della Regione ai progetti di collaborazione internazionale

1. La Regione, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal CIPES, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1992, n. 212, promuove e attua progetti ad essa parzialmente o totalmente affidati.

2. Alla promozione ed all'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 provvedono gli organi regionali individuati nella presente legge con le modalità in essa previste.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Fois - Lippi

Art. 15

Nel titolo dopo la parola "internazionale" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi della legge

26 febbraio 1992, n. 212". (10)

PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Paolo Fois, relatore.

FOIS PAOLO (Progr. Fed.), *relatore*. Il Capo II di questa legge prevede un articolo dedicato alla collaborazione con i Paesi dell'Est europeo che, appunto, sono già regolati dalla legge numero 212 del 26 febbraio 1992, la quale parla espressamente di collaborazione internazionale. Siccome l'articolo 16 riguarda la collaborazione interregionale era opportuno un richiamo anche nel Titolo alla legge 26 febbraio 1992 numero 212.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MANCHINU (Progr. S.F.D.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 16

Accordi di collaborazione e attività promozionali all'estero

1. Al fine di perseguire le finalità della presente legge, la Regione conclude accordi di collaborazione e svolge attività promozionali

all'estero, previa intesa con il Governo ai sensi del DPR 31 marzo 1994.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Fois - Lippi

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

Art. 16

Collaborazione internazionale europea
e mediterranea

1. Nel rispetto delle norme internazionali, comunitarie e statali in materia, la Regione partecipa, promuovendone altresì la realizzazione, ai progetti di cooperazione con altre regioni ed enti locali europei e mediterranei, con particolare riferimento ai progetti concordati nell'ambito dell'Associazione delle Regioni d'Europa, della Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime d'Europa, dell'Accordo IMEDOC del 9 maggio 1995 e della Carta del Bacino del Mediterraneo firmata dalla Regione Sarda a Bruxelles il 17 novembre 1995.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al 1° comma, la Regione effettua studi, organizza incontri, manifestazioni e altre iniziative di carattere istituzionale.

3. I progetti di cooperazione di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di politiche comunitarie e cooperazione internazionale. (11)

PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Paolo Fois, relatore.

FOIS PAOLO (Progr. Fed.), *relatore*. Propongo, se è possibile, che l'espressione "maggio 1995" venga corretta inserendo un "9", perché la data è sfuggita in sede di redazione

dell'emendamento, quindi "Accordo IMEDOC del 9 maggio 1995". Detto questo, per quanto riguarda il testo, il primo paragrafo riproduce sostanzialmente quello che era il contenuto dell'articolo 2 *bis* che è stato spostato alla parte finale della legge, e invece il paragrafo 2 e il paragrafo 3, d'accordo con la Giunta, indicano la procedura che deve essere seguita per lo sviluppo di questi progetti di cooperazione interregionale.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MANCHINU (Progr. S.F.D.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta accoglie l'emendamento con l'integrazione

PRESIDENTE. Se l'Assemblea è d'accordo allora prima della parola "maggio" va inserito "9", è il modo esatto di precisare la data. Metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 16 *bis*.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 16 bis

Norma finanziaria

1. Le spese per gli interventi previsti dagli articoli 2 bis, 9, 10, 11, 13 e 14 della presente legge sono valutate in lire 2.000.000.000 annue.

2. Alla iscrizione delle somme derivanti da assegnazioni statali in attuazione degli articoli 2, commi 1 e 2, 12 e 15 si provvede con la legge finanziaria.

3. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996 e nel bilancio pluriennale 1996-1997-1998 sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATA

Cap. 23107 (N.I.) - 2.3.1.

Assegnazioni dello Stato in ordine all'attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (L. 28 febbraio 1987, n. 49 e artt. 2, commi 1 e 2 e 12 della presente legge)

1996	p.m.
1997	p.m.
1998	p.m.

Cap. 23108 (N.I.) - 2.3.1.

Contributo dello Stato relativo alla partecipazione della Regione ai progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Legge 26.2.1992, n. 212, art. 6 Decreto Ministero del commercio con l'estero 5 dicembre 1992 e art. 15 della presente legge)

1996	p.m.
1997	p.m.
1998	p.m.

Cap. 23108 (N.I.)

Assegnazioni statali derivanti da interventi straordinari connessi ad eventi calamitosi nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2 e art. 12 della presente legge

1996	p.m.
1997	p.m.
1998	p.m.

SPESA

In diminuzione

03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Cap. 03016

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 legge finanziaria 1996)

1996	lire 2.000.000.000
1997	lire 2.000.000.000
1998	lire 2.000.000.000

mediante riduzione delle riserve previste dalla sottoelencata voce 3 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1996.)

In aumento

01 - PRESIDENZA DELLA GIUNTA

Cap. 01071 (AS) - (N.I.) - 1.1.1.4.1.2.08.07 (05.01)

Spese per l'attuazione degli interventi in ordine all'attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (art. 2, commi 1 e 2 della presente legge)

1996	p.m.
1997	p.m.
1998	p.m.

Cap. 01072 - 1.1.1.6.1.2.06.06 (05.02)

Borse di studio per giovani iscritti nelle Università con sede nella Regione e che svolgono tesi di laurea finalizzate alla miglior conoscenza dei problemi della cooperazione allo sviluppo (art. 9 della presente legge)

1996	lire 500.000.000
1997	lire 400.000.000
1998	lire 400.000.000

Cap. 01073 - 2.1.1.6.2.2.08.07 (05.01)

Contributo alle organizzazioni non governative operanti nella Regione nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (art. 11 della presente legge)

1996	lire 150.000.000
1997	lire 120.000.000
1998	lire 150.000.000

Cap. 01074

Spese per l'istituzione ed il funzionamento del Collegio Mediterraneo Universitario (CMU) (art. 10 della presente legge)

1996	lire 100.000.000
1997	lire 280.000.000
1998	lire 200.000.000

Cap. 01074/01

Spese per l'organizzazione di corsi di specializzazione (artt. 8 e 10 della presente legge)

1996	lire 280.000.000
1997	lire 280.000.000
1998	lire 280.000.000

Cap. 01074/02

Spese per la partecipazione ai progetti di cooperazione mediterranea (art. 2 bis della presente legge)

1996	lire 650.000.000
1997	lire 400.000.000

1998 lire 400.000.000
Cap. 01074/03

Spese per l'istituzione ed il funzionamento dell'Archivio generale sulla cooperazione (art. 6 della presente legge)

1996 lire 100.000.000

1997 lire 100.000.000

1998 lire 100.000.000

Cap. 01075

Anticipazioni su assegnazioni statali derivanti da interventi straordinari connessi ad eventi calamitosi nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2 e art. 12 della presente legge

1996 p.m.

1997 p.m.

1998 p.m.

Cap. 01076

Iniziative della Regione per favorire la partecipazione delle imprese sarde ad attività di cooperazione (art. 14 della presente legge)

1996 lire 200.000.000

1997 lire 400.000.000

1998 lire 450.000.000

Cap. 01077 (FR)

Spese per l'attuazione di progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Quota fondi regionali) (art. 15 della presente legge)

1996 p.m.

1997 p.m.

1998 p.m.

Cap. 01078 (AS)

Spese per l'attuazione di progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Quota fondi statali) (art. 15 della presente legge)

1996 p.m.

1997 p.m.

1998 p.m.

02 - ASSESSORATO AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Cap. 02102

Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indenni-

tà per l'uso di auto proprie e di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 23 giugno 1987, n. 27)

1996 lire 20.000.000

1997 lire 20.000.000

1998 lire 20.000.000

4. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico ai suddetti capitoli del bilancio pluriennale 1996-1997-1998 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Fois - Lippi

Art. 16 bis

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annue lire 2.000.000.000.

2. Nel bilancio annuale per il 1996 e pluriennale della Regione per gli anni 1996/1998 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento

ENTRATA

Cap. 23107 (Nuova istituzione) - 231

Assegnazioni statali in ordine all'attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (L. 26 febbraio 1987, n. 49 e art 2, comma 1, della presente legge)

1996 p.m.

1997 p.m.

1998 p.m.

Cap. 23108 (Nuova istituzione) - 231

Contributi dello Stato per la partecipazione della Regione ai Progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (art. 3, L. 26 febbraio 1992, n. 212, art. 6, D.M. commercio con l'estero del 5 dicembre 1992 e art. 15 della presente legge)

1996	p.m.
1997	p.m.
1998	p.m.

Cap. 23109 (Nuova istituzione) - 231

Assegnazioni e rimborsi statali derivanti da interventi straordinari connessi ad eventi calamitosi nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2 e dall'art. 12 della presente legge (L. 26 febbraio 1987, n. 49)

1996	p.m.
1997	p.m.
1998	p.m.

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03016

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4 della legge finanziaria e art. 35 della legge di bilancio)

1996	lire 2.000.000.000.
1997	lire 2.000.000.000
1998	lire 2.000.000.000

mediante riduzione della voce 3 della tabella A allegata alla legge finanziaria).

In aumento

01 - PRESIDENZA

Cap. 01071 (Nuova istituzione) - 1.1.1.4.1.2.08.07 (05.01) (AS)

Spese per l'attuazione degli interventi in ordine all'attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (L. 26 febbraio 1987, n. 49 e artt. 2, comma 1 e 5 della presente legge)

1996	p.m.
1997	p.m.
1998	p.m.

Cap. 01072 (Nuova istituzione) 2.1.1.6.2.2.08.07 (05.01)

Contributi annui alle organizzazioni non governative ed alle Associazioni di volontariato, operanti nella Regione nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (art. 11 della presente legge)

1996	lire 150.000.000
1997	lire 120.000.000
1998	lire 150.000.000

Cap. 01073 (Nuova istituzione) 1.1.1.4.1.2.06.06 (05.01)

Spese per l'istituzione ed il funzionamento del Collegio Mediterraneo Universitario (CMU) (art. 10 della presente legge)

1996	lire 100.000.000
1997	lire 280.000.000
1998	lire 200.000.000

Cap. 01073/01 (Nuova istituzione) 1.1.1.4.1.2.06.06 (05.01)

Spese per l'organizzazione di corsi di specializzazione (artt. 8 della presente legge)

1996	lire 230.000.000
1997	lire 280.000.000
1998	lire 280.000.000

Cap. 01073/02 (Nuova istituzione) 1.1.1.4.2.2.08.07 (05.01)

Spese per la partecipazione ai progetti di collaborazione interregionale europea e mediterranea, nonché per studi, manifestazioni e iniziative di carattere istituzionale (art. 16 della presente legge)

1996	lire 729.000.000
1997	lire 475.000.000
1998	lire 475.000.000

Cap. 01073/03 (Nuova istituzione) 2.1.1.4.1.2.08.07 (05.01)

Spese per l'adesione all'osservatorio interregionale per la cooperazione allo sviluppo (art. 7 della presente legge)

1996	lire 21.000.000
1997	lire 25.000.000
1998	lire 25.000.000

Cap. 01074 (Nuova istituzione) 2.1.1.1.4.1.2.08.07 (05.01) (AS)

Spese derivanti da interventi straordinari connessi ad eventi calamitosi nell'ambito degli interventi previsti dagli articoli 2, comma 2, e

12 della presente legge - quota statale (L. 26 febbraio 1987, n. 49)

1996 p.m.
1997 p.m.
1998 p.m.

Cap. 01074/01 (Nuova istituzione) 2.1.1.1.4.1.2.08.07 (05.01)

Anticipazioni su assegnazioni statali derivanti da interventi straordinari connessi ad eventi calamitosi nell'ambito degli interventi previsti dagli articoli 2, comma 2, e 12 della presente legge

1996 lire 50.000.000
1997 p.m.
1998 p.m.

Cap. 01075 (Nuova istituzione) 2.1.1.4.1.2.08.07 (05.01)

Spese per favorire la partecipazione delle imprese sarde ad attività di cooperazione e di collaborazione internazionale (artt. 14 e 16 della presente legge)

1996 lire 200.000.000
1997 lire 400.000.000
1998 lire 450.000.000

Cap. 01076 (Nuova istituzione) 2.1.1.4.1.2.2.08.07 (05.01) (AS)

Spese per l'attuazione di progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (L. 26 febbraio 1987, n. 49 e art.15 della presente legge)

1996 p.m.
1997 p.m.
1998 p.m.

02 - AFFARI GENERALI

Cap. 02102

Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)

1996 lire 20.000.000
1997 lire 20.000.000

1998 lire 20.000.000

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. 11140 (Nuova Istituzione) 1.1.1.6.1.2.06.06 (05.02)

Borse di studio per giovani iscritti nelle università con sede nella Regione che svolgono tesi di laurea finalizzate alla miglior conoscenza dei problemi della cooperazione allo sviluppo e della collaborazione internazionale (art. 9 della presente legge)

1996 lire 500.000.000
1997 lire 400.000.000
1998 lire 400.000.000.

3. All'iscrizione delle somme derivanti da assegnazioni statali in applicazione della presente legge si provvede ai sensi della legge di bilancio della Regione.

4. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio 1996, a quello per gli anni 1996/1998 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi. (12)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 12 ha facoltà di parlare il consigliere Paolo Fois, relatore.

FOIS PAOLO (Progr. Fed.), *relatore*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MANCHINU (Progr. S.F.D.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nomi-

nale, con procedimento elettronico, della proposta di legge numero 123.

Ha domandato di parlare, per dichiarazione di voto, il consigliere Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (F.I.). vedo che la proposta di legge è stata presentata con parere favorevole dei componenti della mia Commissione, non sono voluto intervenire perché non ho esatta conoscenza della stessa, ci sono però alcuni punti, soprattutto l'articolo 16, che mi lasciano un pochetto perplesso, anche la costituzione di ulteriori comitati, di ulteriori gruppi di studio non è che siano esplicitati al meglio, collega Fois. L'auspicio, nel votare positivamente questa legge, è che veramente non se ne faccia oggetto di un nuovo carrozzone.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto la consigliera Concas. Ne ha facoltà.

CONCAS (Gruppo Misto). Signor Presidente, molto brevemente per dire che voterò a favore di questa proposta di legge, perché la nostra Regione, a differenza di altre Regioni italiane, come ha affermato il Presidente della Commissione, non ha ancora una legge organica in materia di cooperazione tale da stabilire quali siano le sue competenze, così come è previsto dalla legge nazionale del 1987, la quale attribuisce alle Regioni, alle Province autonome e agli enti locali, un ruolo fondamentale.

Inoltre il significato dato alla parola "cooperazione" si differenzia da quello dato di solito a questo termine. Infatti, quando si parla di relazione con i Paesi in via di sviluppo, spesso ci si riferisce agli aiuti economici. Qui si va oltre: cooperazione diventa scambio culturale, instaurazione di rapporti, discussione, ricerca, confronto tra i popoli appartenenti all'area mediterranea. E' vero che esistono varie controversie tra questi popoli aventi diversa cultura, diversa religione, diverse tradizioni, ma penso che, per risolvere tali controversie non servano politiche repressive e un nuovo protagonismo militare, ma una politica di cooperazione e di solidarietà. Personalmente credo nei valori del-

la pace e del disarmo.

Questa proposta di legge definisce le competenze della Regione Sardegna. Io ritengo molto importanti le attività di cooperazione previste dall'articolo 2, soprattutto l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per assicurare un'effettiva tutela dei diritti umani e promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna, attraverso la sua diretta partecipazione ai progetti decisionali e politici nei Paesi in via di sviluppo. E' chiaro che ci sono ostacoli, ma occorre superarli con determinazione. E' necessario che la Sardegna possa agire, vista la sua posizione strategica nell'area mediterranea, con una sua politica esterna nei confronti delle altre regioni o stati mediterranei. Perciò è necessario che le vengano dati gli strumenti necessari.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Biggio. Ne ha facoltà.

BIGGIO (A.N.). Signor Presidente, signori della Giunta, cari colleghi, io ho seguito con attenzione il lavoro e l'esposizione degli articoli riguardanti questa legge che, puntualmente, con molta attenzione i colleghi hanno varato e approvato all'unanimità. Per un attimo mi sentivo quasi a Bruxelles; l'aula semivuota, così si parla, e piena di bellissimi contenuti, profondi, pieni di grande buona volontà. Mi auguro che qualcuno di questi intenti possa essere raggiunto, quanto meno per i ragazzi all'Est e per qualche paese veramente in via di sviluppo. Ma ho colto nei meandri dell'articolato una serie di altre attenzioni a organizzazioni di vario tipo e di vario genere per cui, conoscendo i sistemi di cui siamo permeati e di cui le nostre organizzazioni si sono dotate per gestire la risorsa, avanzo anche una perplessità che voi tutti intendete senza bisogno che mi dilunghi oltre.

Detto questo io formulo i migliori auguri a tutti noi, alla Sardegna stessa la quale possa, attraverso questa legge, utilizzare proprio gli strumenti che nel documento stesso sono contenuti, che sarebbero un bellissimo biglietto da visita

(ed è importante avere un buon biglietto da visita quando si è in crisi, quando un'azienda, un territorio, un paese come il nostro è in crisi) per presentarsi, ampliare i rapporti, allargare le possibilità di interscambio per poi riuscire a costruire qualcosa per gli altri, ma, soprattutto, anche per noi che ne abbiamo un gran bisogno.

Io con questo spirito approvo la legge, ma con molte perplessità.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Bruno Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI BRUNO (P.D.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, questa legge, oltre a porre la Sardegna allo stesso livello delle altre Regioni italiane, credo che debba trovare ampio consenso presso la nostra comunità per l'auspicata tendenza che la nostra gente ha da sempre dimostrato a sostegno, non solo culturale, dei Paesi in via di sviluppo.

Il contenuto della legge pone la Sardegna nella condizione di aprirsi alla collaborazione con i Paesi in via di sviluppo in maniera autonoma, nella realizzazione di progetti di cooperazione di diverso livello. Far parte della collettività internazionale come protagonisti nel mondo non può che essere salutato da tutti con molto entusiasmo. Io, oltre che indirizzare un plauso ai promotori di questa legge e a chi ha lavorato e l'ha portata a questo livello, devo dire che, al di là di questo plauso, dentro la legge sono contenuti dei passaggi estremamente importanti. I Paesi in via di sviluppo, che operano in termini di collaborazione con il Ministero degli Esteri italiano, hanno avuto da sempre un grande rispetto di questa collaborazione. Non sempre, purtroppo, le cose alla fine sono andate come i protocolli venivano siglati. Ma per l'esperienza di partecipazione che ho avuto, diretta e personale, devo dire che la collaborazione è stata, oltre che fattiva, elogiata e attesa, anche grandemente rispettata, perché effettivamente si trattava di collaborazione. Nel senso che spesso, così come mi è sembrato di cogliere, si va ad offrire un qualcosa con l'intenzione di avere un grande ritorno.

Bene, io credo che questo possa essere nella natura umana, e dunque debba essere anche in prospettiva, accettato. Ma ritengo che sarebbe un grave errore quello di pensare ad una legge nei confronti dei Paesi in via di sviluppo, tradendo ciò di cui i Paesi in via di sviluppo hanno bisogno. Se questa legge, ma non ho letto in alcun brano un passaggio di questo tipo, avesse minimamente una percezione in quella direzione, voterei contro, perché i Paesi in via di sviluppo hanno un grandissimo credito nei confronti dell'Europa e dei paesi ricchi, cosiddetti. Non è pensabile che alle soglie del 2000 si possa pensare ad una legge ritenendo che da questa si possa trarre alcun beneficio. Io ritengo che ci debba essere una voglia nel dare, a questi paesi, in senso propositivo senza pensare al tornaconto; è chiaro che negli scambi culturali e in quanto esiste nella cooperazione e nella collaborazione c'è un ritorno; non si discute su questo. Ma non credo che la Sardegna voglia fare una proposta di elargire per poi sottrarre. Questo è un argomento che credo non debba appartenere alla cultura di quest'Aula.

Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Aresu - Balia - Berria - Biggio - Busonera - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Degortes - Deiana - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana - Falconi - Fantola - Floris - Fois Paolo - Fois Pietro - Ghirra - Giagu - La Rosa - Ladu - Loddo - Macciotta - Manchinu - Marrocu - Marteddu - Obino - Oppia - Petrini - Randaccio - Sanna Salvatore - Sassu - Scano - Tunis Gianfranco - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.

Si è astenuto: il Presidente Selis.

E' risultato nullo il voto del consigliere: Marras.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	42
votanti	41
astenuti	1
maggioranza	21
favorevoli	40

voti nulli 1

(Il Consiglio approva).

Discussione del disegno di legge: "Modifica della disciplina relativa all'affidamento del servizio di tesoreria della Regione autonoma della Sardegna" (170)

PRESIDENTE. Richiamo l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che abbiamo ancora all'ordine del giorno due provvedimenti brevi, i quali, se ci fosse la volontà dell'Assemblea, si possono votare in pochi minuti, perché si tratta di un disegno di legge e di una proposta di legge costituiti da un solo articolo; altrimenti bisogna tornare domani. L'Assemblea deve decidere se discutere in pochi minuti questi provvedimenti o tornare domani. Sto facendo presente questo perché, siccome i risultati della votazione precedente indicavano una presenza di 42 consiglieri, se qualcuno si allontana sarebbe inutile votare; quindi se c'è la volontà dei colleghi presenti di stare in Aula, possiamo domani dedicarci alle altre attività. Se invece questa volontà non c'è e qualcuno va via, io aggiorno la seduta a domani. Siccome i colleghi mi sembra manifestino questa volontà, passiamo alla discussione del disegno di legge numero 170.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Gianfranco Tunis, relatore.

TUNIS GIANFRANCO (Popolari), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

DEIANA (Popolari), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il pas-

saggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

VASSALLO, Segretario:

Art. 1

1. In deroga all'articolo 2, comma 3, del capitolato speciale per l'ordinamento del Servizio di Tesoreria allegato alla legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, con gli enti creditizi attualmente gestori del servizio, un atto di proroga della vigente convenzione con scadenza alla data del 31 dicembre 1996 ed alle medesime vigenti condizioni.

2. Le competenze riferite dell'articolo 3 del capitolato speciale richiamato al precedente comma sono ascritte all'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

3. L'articolo 16 del capitolato speciale è abrogato.

4. Alla stipula dell'atto convenzionale di proroga di cui al precedente comma 1 nonché all'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo successivo provvede, in rappresentanza della Regione, il Presidente della Giunta regionale di concerto con l'Assessore competente a termini del comma 2 del presente articolo.

PRESIDENTE. Trattandosi di un articolo unico passiamo alla votazione finale del provvedimento.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del disegno di legge numero 170.

Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Aresu - Balia - Ballero - Berria - Bonesu - Busonera - Cherchi - Concas - Cucca - Degortes - Deiana

- Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana - Falconi - Fois Pietro - Ghirra - Giagu - La Rosa - Ladu - Loddo - Macciotta - Manchinu - Marrocu - Marteddu - Obino - Oppia - Petrini - Randaccio - Sanna Salvatore - Sassu - Scano - Tunis Gianfranco - Vassallo - Zucca.

Si sono astenuti: il Presidente Selis e i consiglieri: Bertolotti - Biggio - Casu - Floris - Marras.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	42
votanti	36
astenuti	6
maggioranza	19
favorevoli	36

(Il Consiglio approva).

Discussione della proposta di legge Fois Pietro - Falconi - la Rosa: "Integrazioni alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 18, recante: 'Differimento termini legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, concernente scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna'" (192)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 192.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ballero, relatore.

BALLERO (Progr. S.F.D.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

DEIANA (Popolari), *Assessore del lavoro*,

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 1

Integrazione della legge regionale 21 luglio 1995, n. 18

1. All'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 18, sono aggiunti i seguenti comi:

"1 bis. Per i componenti elettivi delle Commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla lettera a), articolo 4 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 41, restano confermate le scadenze ordinarie previste dal comma 3 del medesimo articolo 4.

1 ter. Sono fatti salvi gli atti adottati dalle Commissioni Provinciali per l'artigianato successivamente al 31 ottobre 1995".

PRESIDENTE. Trattandosi di un articolo unico passiamo alla votazione finale del provvedimento.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, della proposta di legge numero 192.

Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Aresu - Balia - Ballero - Berria - Bertolotti - Biancareddu - Bonesu - Busonera - Cherchi - Cucca - Degortes - Deiana - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana - Falconi - Floris - Fois Paolo - Fois Pietro - Ghirra - Giagu - La Rosa - Ladu -

Loddo - Macciotta - Manchinu - Marrocu - Marteddu - Obino - Oppia - Petrini - Randaccio - Sanna Salvatore - Sassu - Scano - Tunis Gianfranco - Vassallo - Zucca.

Si sono astenuti: il Presidente Selis e i consiglieri: Biggio - Concas - Marras.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	43
votanti	39
astenuti	4
maggioranza	20
favorevoli	39

(Il Consiglio approva).

Ho bisogno di convocare una brevissima Conferenza dei Capigruppo perché abbiamo

pressoché ultimato l'ordine del giorno. Rimane solo un problema. Suspendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 20 e 52, viene ripresa alle ore 20 e 58.)

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capi-gruppo ha deciso che la seduta è conclusa; il Consiglio verrà convocato a domicilio. Abbiamo concluso il nostro ordine del giorno, rimane un solo punto che viene rimandato alla prossima seduta.

La seduta è tolta alle ore 21.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio f.f.
Dott. Antonio Dessì
